



Presidenza del
Consiglio dei ministri
Dipartimento per le
politiche della famiglia



Ministero
del Lavoro
e delle Politiche
Sociali



centronazionale
DI DOCUMENTAZIONE E ANALISI
PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

Progetto Azioni di sistema ed assistenza tecnica per il conseguimento dei target relativi ai servizi per l'infanzia



**RELAZIONE CONSUNTIVA FINALE
SULLE ATTIVITÀ
DEL BIENNIO 2009-2010**

Regione Sicilia

gennaio 2011

**Istituto
degli
Innocenti**



Sommario

PARTE PRIMA

I servizi socio-educativi per la prima infanzia in Sicilia.....5

1. Breve rassegna delle norme e regolamenti regionali sui servizi educativi per la prima infanzia 7
2. Uno sguardo sullo stato dei servizi educativi per la prima infanzia in Sicilia8

PARTE SECONDA

Lo sviluppo dei servizi socio-educativi 0-3 anni: dalle azioni previste a quelle realizzate 13

3. Le azioni previste per lo sviluppo dei servizi educativi per la prima infanzia..... 15
4. Le attività realizzate 17

PARTE TERZA

Alcuni orientamenti per il futuro 19

5. Orientamenti e attività della Regione.....21
6. Urgenze e priorità per le attività future22

APPENDICE.....23

PARTE PRIMA

I servizi socio-educativi per la prima infanzia in Sicilia

1. Breve rassegna delle norme e regolamenti regionali sui servizi educativi per la prima infanzia

La prima legge regionale in ordine cronologico disciplinante i servizi per la prima infanzia in Sicilia è la L.R. 14/09/1979, n. 214 recante *Disciplina degli asili nido nella Regione siciliana*. Non vi è riferimento a norme statutarie e viene richiamata la sola legge statale 1044/1971.

La legge definisce la natura del servizio, il target d'utenza, le modalità di erogazione dei contributi regionali ai Comuni sia per la realizzazione (costruzione, riattamento) che per la gestione dei nidi. Viene definito l'organico del personale in servizio così come gli standard strutturali e organizzativi. Questi ultimi sono peraltro stati aggiornati con Decreto del Presidente della Regione del 29 giugno 1988 in attuazione dell'art. 19 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22. Nonostante non vi sia alcun riferimento in merito si ritengono implicitamente abrogati gli articoli della L.R. 214/1979 incompatibili con il Decreto presidenziale 29/05/1988.

La Legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 *Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia* richiama genericamente il principio della tutela sociale della famiglia e della maternità senza però fare riferimento esplicito ai servizi per la prima infanzia. La Regione, ai sensi dell'art. 12 della legge, svolge attività di programmazione, coordinamento, controllo, assistenza tecnica ed incentivazione finanziaria.

Il Decreto Presidenziale del 29-06-1988, standards strutturali ed organizzativi dei servizi e degli interventi socio assistenziali previsti dalla legge regionale 9 Maggio 1986, n. 22, definisce gli standards strutturali ed organizzativi dei servizi socio – assistenziali, ribadendo come il rispetto di tali standards rappresenti elemento imprescindibile ai fini dell'iscrizione all'albo. Nel Decreto vengono definiti anche gli standards relativi agli asili nido comunali ai fini di determinare i requisiti per l'iscrizione all'albo, in caso in cui ne facciano domanda di iscrizione istituzioni, associazioni e cooperative che intendano attivare e gestire asili – nido mediante rapporto convenzionale con il comune territorialmente competente. L'art. 8 bis del presente Decreto è dedicato agli asili nido: in esso si definiscono gli standards strutturali, con particolare riferimento agli ambienti riservati ai bambini e agli adulti, e gli standards organizzativi che prevedono indicazioni relative solo all'organico del personale.

Con legge 31 luglio 2003, n. 10 “Norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia” la Regione ha inteso agevolare e sostenere le scelte rivolte alla formazione di nuove famiglie promuovendo l'adozione di politiche organiche ed intersettoriali volte, tra l'altro, a:

- a) “rendere compatibili le esigenze derivanti dagli impegni di lavoro dei coniugi con quelle della famiglia, riconoscendo a pieno titolo il lavoro domestico e di cura, in quanto attività essenziale per la vita della famiglia e per il contesto sociale di riferimento” (art.2, c.1,lett. f);
- b) “valorizzare, in attuazione del principio di sussidiarietà, favorendo tutte le forme di autorganizzazione solidaristica tra o per le famiglie, l'associazionismo familiare rivolto a dare impulso alle reti primarie di solidarietà ed alla cooperazione, per favorire forme di autorganizzazione e di aiuto solidaristico tra le famiglie” (art. 2, c. 1, lett. h).

In applicazione di tali principi all'art. 11 della stessa L.R.10/2003 il legislatore ha introdotto la figura della “madre di giorno” come forma di assistenza domiciliare all'infanzia, anche se con caratteristiche meno professionali di quelle che si ritrovano in Provincia di Bolzano o in Valle d'Aosta. Nella legge siciliana si fa espressamente riferimento a tale figura che ha acquisito una specifica competenza tramite la propria esperienza di maternità o corsi di formazione. Non risulta a tutt'oggi attivata tale tipologia di servizio.

Il legislatore riconosce poi in capo alle associazioni di solidarietà familiare e agli enti di privato sociale che abbiano maturato esperienza di sostegno alle responsabilità genitoriali il compito di promuovere l'esperienza delle madri di giorno, fornire loro la necessaria preparazione o integrare quella già posseduta, assisterle sul piano amministrativo e tecnico, garantire la continuità della presa

in cura del minore nel caso di malattia o impedimento, fornire le necessarie consulenze in campo psicopedagogico, assumere gli oneri derivanti dalle coperture assicurative per la responsabilità civile verso terzi e provvedere alla fornitura dei beni strumentali o di consumo necessari allo svolgimento del servizio.

I Comuni possono erogare alle famiglie, secondo livelli di reddito e criteri di attribuzione predeterminati, voucher spendibili presso le associazioni e gli enti che gestiscono il servizio se accreditati presso la stessa Amministrazione comunale mediante stipula di apposita convenzione.

Un ulteriore atto di un certo rilievo a livello di sistema dei servizi è il decreto assessorile 17/02/2005, n. 400 “Direttive per la presentazione di progetti finalizzati alla realizzazione di asili nido e micro nidi nei luoghi di lavoro e al potenziamento degli asili nido comunali con utilizzo delle risorse finanziarie relative al fondo per gli asili nido di cui all’art. 70 della Legge 448/2001”, che oltre ad aver previsto i criteri per accedere ai finanziamenti regionali ha introdotto nella rete dei servizi per la prima infanzia il micro-nido prevedendone gli standard di funzionamento e subordinandolo all’autorizzazione al funzionamento.

2. Uno sguardo sullo stato dei servizi educativi per la prima infanzia in Sicilia

I mutamenti demografici e la crescita dell’occupazione femminile, in presenza della diminuzione del tasso di natalità, pongono le Nazioni europee di fronte ad una situazione che necessita di una nuova strategia volta in particolare a supportare le politiche di conciliazione dei tempi di vita, dato il modello familiare ormai affermato in Europa che vede uomini e donne impegnati in ambito professionale e che, equiparati nei diritti, condividono gli obblighi lavorativi, formativi e di cura. Occorre anche tenere conto delle direttive europee sull’occupazione che, per il 2010, hanno puntato al traguardo di un tasso occupazionale complessivo del 70% e del 60% per le donne.

Il raggiungimento di tali risultati richiede un’adeguata organizzazione del lavoro e un’ampia rete di servizi di conciliazione, nell’ambito della quale riveste grande importanza il servizio del nido d’infanzia, rivolto alla popolazione minorile in età compresa tra 0 e 3 anni.

All’interno del territorio siciliano si osserva una buona distribuzione del servizio tra i Comuni - tra le più elevate del Mezzogiorno - e una bassa copertura della domanda di servizio in termini di posti offerti che crea lunghe liste d’attesa per accedere al servizio. Le cause sono imputabili, tra le altre cose, anche ai costi del servizio a carico delle famiglie (intorno ai 180 euro mensili per bambino) che, per quanto inferiori alla media nazionale (circa 290 euro mensili per ciascun bambino) rappresentano un valore non sostenibile per molti comuni. Inoltre, rispetto ai dati complessivi forniti dall’ISTAT per il 2004 attraverso l’indagine censuaria sugli interventi e i servizi sociali dei Comuni e al quadro territoriale molto più dettagliato offerto dall’Indagine ISTAT-Regione Siciliana del 2003 “Gli asili nido comunali in Sicilia”, un recente monitoraggio interno dell’Assessorato regionale competente ha evidenziato comunque alcuni progressi che permetterebbero alla Sicilia di attestarsi su livelli più vicini a quelli medi nazionali. Allo stesso tempo occorre evidenziare alcune potenzialità ancora inesprese, che passando alla fase attuativa, porterebbero la Sicilia ad andare oltre i livelli medi nazionali.

Come emerge dalle due tabelle sottostanti (tab. 1 e Tab. 2), la Sicilia, rispetto ai dati riferiti al Mezzogiorno, gode di una migliore condizione di partenza, particolarmente favorevole soprattutto per l’indicatore S.04 (percentuale di Comuni che hanno attivato il servizio nido d’infanzia) il cui target potrebbe essere raggiunto con l’aggiunta di soli 5 nuovi comuni, mentre per l’indicatore S.05 (percentuale di bambini 0-2 anni che usufruiscono del servizio asilo nido) la distanza dal target è notevole poiché, tradotta in termini assoluti, occorrerebbero, da qui al 2013, circa 8.500 bambini siciliani aggiuntivi per raggiungere il target del 12% che corrisponderebbero a circa 150 nuovi asili.

Andamento obiettivo di servizio S.04 - Comuni che hanno attivato servizi per l'infanzia

TIPO DI SERVIZIO / INDICATORE	2004	2005	2006	2007	2008
Totale servizi per l'infanzia					
Percentuale di comuni coperti dal servizio	33,1	33,3	33,8	34,4	34,6

Elaborazione su Fonte: Istat, Indagine censuaria sugli interventi e i servizi sociali dei Comuni

I dati presenti in tabella evidenziano un graduale aumento della percentuale dell'indicatore rispetto alla baseline al 2004, con un valore al 2008 che sembrerebbe far ben sperare in un raggiungimento del 35% di comuni con servizi entro breve tempo.

Andamento obiettivo di servizio S.05 - bambini tra zero e fino al compimento dei 3 anni che hanno usufruito dei servizi per l'infanzia

TIPO DI SERVIZIO / INDICATORE	2004	2005	2006	2007	2008
Totale servizi per l'infanzia					
Indicatore di presa in carico degli utenti (per 100 residenti 0-2 anni)	6,0	6,4	6,3	5,5	6,0

Elaborazione su Fonte: Istat, Indagine censuaria sugli interventi e i servizi sociali dei Comuni

Diverso appare l'andamento dell'indicatore S.05 il quale, oltre ad evidenziare un decremento del valore percentuale con un suo passaggio dal 6,04 del 2004 al 5,97 del 2008, risulta ancora molto lontano dal target del 12% fissato per il 2013.

La comparazione dei dati percentuali proposti per i due indicatori pone all'attenzione di chi li osserva un'evidente divergenza, imputabile a un fattore di scelte metodologiche da parte di chi ha svolto le indagini. L'Istat, infatti, compie tale rilevazione a partire dalla spesa sociale dei Comuni: ciò implica che, se più Comuni associati concorrono alla spesa di un servizio fisicamente presente solo in uno dei Comuni associati, tutti i Comuni risultano possedere un servizio per il solo fatto di concorrere alla spesa. Questa è, ovviamente, una delle cause prioritarie che concorrono a far aumentare, in modo poco condivisibile, il valore percentuale dell'indicatore S-04.

Tali risultati sono l'esito della politica di investimenti regionali risalente all'avvio della normativa in materia negli anni '70 che prevedeva, per le strutture pubbliche, consistenti trasferimenti e stanziamenti di risorse economiche, non solo per la realizzazione delle strutture stesse ma, soprattutto, per l'accompagnamento alla gestione e per il pagamento del personale adibito al servizio. Il passaggio al fondo unico per i trasferimenti ai Comuni e, quindi, l'eliminazione dei capitoli di spesa indirizzati per tali iniziative, che ha determinato, anche in senso complessivo, un ridimensionamento progressivo delle risorse ha, di fatto, ritardato la naturale crescita di questo processo. Solo l'avvio di una nuova politica di programmazione nazionale (cfr. art. 70 della L. n. 448 del 28.12.01 - legge finanziaria 2002) che ha convogliato risorse sui nidi d'infanzia, con l'istituzione di un fondo finalizzato alla loro costruzione e gestione, nonché dei micronidi nei luoghi di lavoro, da ripartire tra le Regioni e i relativi trasferimenti per il biennio 2002/2003 per un totale di 13,5 milioni di euro, hanno determinato una ripresa di interesse nei confronti di questi servizi.

Sulla scorta di queste risorse la Regione Siciliana ha emanato nel 2005 un bando (Decreto Assessoriale n. 400/S7 del 17.2.2005) in favore dei Comuni e degli Enti pubblici e/o privati (solo per nidi d'infanzia e micronido aziendali) e l'attivazione delle iniziative afferenti le relative graduatorie, seppur non legate al nuovo meccanismo degli indicatori e, quindi, alle premialità ad essi connesse, ha contribuito al recente incremento delle strutture. Infatti, pur trattandosi, come detto, di iniziative riferite soprattutto al miglioramento e potenziamento in termini qualitativi del servizio (ristrutturazioni, adeguamenti, sostituzione di attrezzature e arredi, etc.), una parte di questi interventi ha riguardato l'apertura di nuovi servizi e, soprattutto, la riapertura di altri che, a causa della mancanza di manutenzione e di interventi di adeguamento alla normativa vigente, non risultavano utilizzati da anni. Tale fenomeno riguarda però soprattutto il primo indicatore e solo di riflesso e in misura minima il secondo per il quale si presenta, quindi, la necessità di una politica di programmazione più mirata e diversificata seguendo una nuova strategia anche nei confronti dei soggetti coinvolti sul territorio.

Per quanto riguarda le attuali risorse finanziarie disponibili per l'incremento di questi servizi, la strategia della programmazione unitaria regionale rafforza le azioni a favore delle politiche di conciliazione lavoro famiglia che sono principalmente a carico della politica ordinaria attraverso l'uso di risorse nazionali a titolarità regionale, regionali e FAS. Il sostegno ai nidi d'infanzia trova nella programmazione regionale disponibilità di risorse, soprattutto nel PAR-FAS.

In particolare, per gli asili nido la politica ordinaria, attraverso le ultime leggi finanziarie nazionali e la legge 448/01, ha offerto un forte impulso al settore, anche se questa non è stata adeguatamente assorbita dal territorio. La necessità di interventi soprattutto strutturali al fine di aumentare l'offerta del servizio, con l'intento di coprire in misura maggiore i valori della domanda espressa dal territorio, necessita anche di una parallela rivisitazione degli *standard* qualitativi, per i quali la complementarietà degli interventi, sia del FAS che delle politiche ordinarie, può trovare ulteriore supporto, per quanto lieve, all'interno delle linee d'intervento del PO FESR. Dal punto di vista dell'integrazione delle risorse finanziarie, alle fonti che in via ordinaria supportano le prestazioni e i servizi sanitari e socio-assistenziali (FSN, FNPS, risorse proprie degli Enti locali), possono aggiungersi alcune linee di intervento previste dal PO FESR e FSE che prevedono specificatamente la realizzazione di azioni volte a favorire la conciliazione e la redistribuzione dei lavori di cura, nonché azioni volte a sostenere la promozione e sviluppo di reti integrate dei servizi in coerenza con i principi e gli obiettivi definiti dalla legge 328/2000.

Il Piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, varato con la finanziaria 2007, ha permesso alla Regione di poter definire una programmazione più dilazionata nel tempo e a più ampio respiro, mettendo in campo tutta una serie di fondi in grado di dare consistenza e stabilità alle azioni intraprese.

In sede di Conferenza Unificata è stata firmata l'Intesa del 26 settembre 2007 nella quale sono stati ripartiti, per il triennio 2007-2009, i finanziamenti destinati alle singole Regioni. Alla Regione Sicilia sono stati assegnati fondi per un importo complessivo pari a €47.379.026,00, ripartiti in tre anni (Tab 3), cui è stato aggiunto un cofinanziamento di € 41.000.000,00, per un totale di € 88.379.026,00.

Tab. 3: Risorse ripartite in sede di Conferenza Unificata

Anno	Finanziamento da piano nazionale	Totale Finanziamento da piano nazionale (a)	Co-finanziamento previsto da piano nazionale (b)	TOTALE (a+b)
2007	€14.856.950,00	€47.379.026,00	€41.000.000,00	€88.379.026,00
2008	€21.909.969,00			
2009	€10.612.107,00			

Elaborazione su Fonte: Monitoraggio del Piano di sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia al 31 dicembre 2009.

Fino alla data del 31/12/09, le risorse definite in sede di Conferenza unificata di cui alla tabella precedente, unitamente ad eventuali ulteriori risorse, sono state destinate, dalla programmazione, nella misura di (Tab. 4):

Tab. 4: Risorse programmate

Anno	Finanziamento da piano nazionale	Co-finanziamento previsto da piano nazionale	Ulteriori finanziamenti definiti dalla Regione	TOTALE
2007	€14.856.950,00	€_._._._._.	€_._._._._.	€_._._._._.
2008	€21.909.969,00	€_._._._._.	€_._._._._.	€_._._._._.
2009	€10.612.107,00	€_._._._._.	€_._._._._.	€_._._._._.
TOTALE	€47.379.026,00	€41.000.000,00	€8.207.049,50	€96.586.075,50

Elaborazione su Fonte: Monitoraggio del Piano di sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia al 31 dicembre 2009.

Alle linee d'intervento attuate dagli Assessorati competenti della Regione Siciliana, si sono aggiunte, come elemento di novità della programmazione in materia di servizi per l'infanzia per l'anno 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 i contributi statali erogati dall'Ufficio Scolastico Regionale alle **Sezioni Primavera**, finalizzate ad accogliere i bambini di età compresa tra i 2 – 3 anni.

PARTE SECONDA

**Lo sviluppo dei servizi socio-educativi 0-3 anni:
dalle azioni previste a quelle realizzate**

3. Le azioni previste per lo sviluppo dei servizi educativi per la prima infanzia

L'individuazione di adeguate strategie e la realizzazione di azioni che favoriscano la diffusione del servizio e l'aumento della presa in carico degli utenti, anche attraverso la riqualificazione dell'esistente, rappresenta un indispensabile processo che deve portare alla diffusione di servizi di qualità in favore dell'utenza 0-36 mesi e delle loro famiglie.

Per il raggiungimento dei target previsti al 2013, in particolare nei Comuni ove i servizi sono inesistenti, occorre una programmazione di azioni, complementari ma distinte tra loro. Nello specifico, la strategia prevede la realizzazione di nuove strutture, la ristrutturazione/ampliamento delle strutture esistenti, l'utilizzo degli edifici pubblici in disuso, un meccanismo premiale per la gestione del servizio nido d'infanzia mediante convenzioni da stipulare tra Comuni e privato sociale, il prolungamento degli orari di apertura dei nidi, l'erogazione di servizi aggiuntivi, la diffusione dei nidi aziendali, una rivisitazione degli standard strutturali ed organizzativi, la definizione di servizi di qualità, lo sviluppo di politiche di sostegno finanziario, l'attuazione di strumenti di monitoraggio del settore e dei fenomeni correlati.

Priorità rispetto all'indicatore **S.04. “Diffusione dei servizi per l'infanzia”**:

1. incrementare la copertura comunale del servizio nidi d'infanzia;
2. agevolare la diffusione di micro-nidi aziendali.

Priorità rispetto all'indicatore **S.05. “Presa in carico degli utenti dei servizi per l'infanzia”**:

1. incrementare e migliorare l'offerta di posti di asilo nido pubblico o aziendale;
2. offrire servizi integrativi flessibili;

Azioni specifiche indicatore S.04:

Queste azioni sono volte alla diffusione e all'attuazione dei servizi per l'infanzia sul territorio regionale. Nello specifico si prevedono le seguenti due azioni:

Azione 1 – Realizzare nuove strutture di asilo nido

Si prevede la costruzione di nuove strutture di nidi d'infanzia, da localizzare prioritariamente nei Comuni che denunciano un fabbisogno elevato e presso i quali non è presente alcuna struttura pubblica di asilo nido. Gli interventi di realizzazione di strutture per l'infanzia devono concentrarsi in maniera particolare nelle grandi città e nei grandi quartieri, aree nelle quali è possibile intervenire contestualmente su altre esigenze territoriali, legate a particolari situazioni di svantaggio sociale. Bisogna, inoltre, rendere gratuito l'accesso al nido per le famiglie meno abbienti e favorire l'accesso in graduatoria alle famiglie che si trovano in condizioni lavorative precarie. Si devono, infine, incentivare i Comuni ad avviare attività di recupero di edifici pubblici in disuso, da destinare ai servizi per la prima infanzia.

Azione 2 – Incentivi per la gestione degli asili nido

L'azione è caratterizzata da un meccanismo premiale a favore dei Comuni per sostenere l'avvio del servizio o il mantenimento dell'offerta. Il meccanismo premiale prevede un sostegno economico da parte della Regione per almeno due anni di gestione anche in forma convenzionale con il Terzo settore (corresponsione del beneficio vincolata alla effettiva stipula della convenzione). L'attuazione della procedura di convenzione prevede un ulteriore meccanismo graduale di accompagnamento per il terzo ed il quarto anno. Durante questo arco temporale, caratterizzato dal sostegno economico, si programmeranno iniziative utili per sostenere la continuità del servizio in modo autonomo.

Obiettivo operativo	Azioni	Risorse	Strumenti
Incremento dell'offerta degli asili nido pubblici	Azioni trasversali	legge n. 244/2007 FAS	Tavolo interistituzionale Attività di concertazione Protocolli d'intesa
	Azione 1	Contributi ai Comuni della Regione per interventi straordinari di emergenza sociale	Rilevazione dei bisogni territoriali Sensibilizzazione territoriale Emanazione bando.
	Azione 2	legge n. 244/2007	Lavoro di rete tra il settore pubblico e il privato sociale Meccanismo premiale.

Azioni specifiche indicatore S.05:

Azione 1 – Prolungamento orario di apertura giornaliero degli asili nido

Il prolungamento degli orari di apertura dei nidi d'infanzia permette di estendere la fruizione del nido al territorio, definendolo servizio di pubblica utilità accessibile dalla comunità locale.

I contributi regionali sono erogati ai Comuni titolari di nidi, che intendano estendere l'orario di apertura giornaliero o settimanale dei propri asili nido, al fine di rispondere in modo più adeguato alle esigenze delle famiglie.

L'entità del contributo varia a seconda delle ore di estensione dell'orario di apertura giornaliero (1-2-3-4 ore giornaliere) per ciascun asilo nido comunale oppure per l'estensione dell'orario settimanale con apertura del servizio il sabato, per almeno 4 ore, per ciascun asilo nido comunale.

Azione 2 – Erogazione di servizi aggiuntivi

La diversificazione dei servizi prevede l'affiancamento ai nidi tradizionali di servizi aggiuntivi, come i centri gioco e le attività di *atelier*, con attività quali l'animazione, la manipolazione, le attività artistiche ed espressive e la socializzazione.

Durante i periodi di svolgimento di queste attività alle attività del nido potranno partecipare anche altri minori della comunità locale, e fondamentale sarà la presenza dei familiari per la realizzazione delle attività integrative. L'erogazione dei servizi aggiuntivi, permette altresì, di vivere l'asilo nido come un bene che appartiene all'intera collettività e di libero accesso.

Azione 3 – Realizzazione di nidi aziendali

I nidi aziendali saranno realizzati presso le grandi aziende operanti nel territorio regionale. Occorre un intervento di sensibilizzazione del contesto imprenditoriale, al fine di mettere in risalto l'importanza delle politiche di conciliazione vita-lavoro e le positive ricadute in termini di incremento delle produzioni. La disponibilità del nido aziendale rappresenta un servizio al lavoratore, ma altresì un beneficio per l'azienda, poiché migliora la capacità produttiva e contribuisce alla crescita economica. Realizzare un nido può rappresentare per l'azienda l'espressione di apertura alle necessità del contesto sociale in cui opera e, più direttamente, una forma di attenzione per le esigenze dei propri collaboratori e dei loro bambini. Si tratta anche di un'occasione per promuovere un miglioramento del clima aziendale e dell'immagine dell'azienda. Occorre, dunque, creare efficaci rapporti di collaborazione con le Amministrazioni locali nello sviluppo di tali iniziative, usufruendo altresì di alcune agevolazioni economiche (Legge 18 ottobre 2001 n. 383 - c.d. Tremonti bis).

Azione 4 – Revisione degli standard strutturali ed organizzativi: erogazione di servizi per l'infanzia di qualità

Alla luce dei forti e rapidi mutamenti di contesto, occorre definire degli standard strutturali ed organizzativi idonei – attraverso la revisione del rapporto numerico bambino/educatore e l'organizzazione del personale – a favorire l'incremento del numero dei bambini accolti e un migliore utilizzo degli spazi fisici, al fine di permettere un maggior assorbimento delle liste d'attesa. Si intende in tal modo potenziare l'offerta del servizio, attraverso un rapporto equilibrato tra costi-personale- ricavi.

Azione 5 – Azioni formative per gli operatori degli asili nido pubblici

Occorre incentivare e promuovere azioni di formazione, di assistenza a strutture e sistemi e di misure di accompagnamento finalizzate allo scambio di metodologie, strumenti e attività fra gli operatori degli asili nido. Promuovere a tale scopo azioni coordinate, volte a facilitare la creazione di una rete tra soggetti qualificati del settore, anche per favorirne e valorizzarne la progettualità, l'innovazione e l'impegno comune nell'attivazione di percorsi d'intervento e di scambio di buone pratiche ed esperienze.

Obiettivo operativo	Azioni	Risorse	Strumenti
Incrementare l'offerta di posti di asilo nido ed offrire servizi integrativi flessibili	Azione 1	legge n. 244/2007 ¹	Bandi
	Azione 2	FAS	Bandi
	Azione 3	FAS	Bandi
	Azione 4	legge n. 244/2007 Fondo Unico per le Autonomie Locali	Incentivi per la gestione
	Azione 5	FSE Bilanci degli Enti Locali per la formazione del personale	Predisposizione di piani formativi specifici

Effetti attesi

I principali effetti attesi possono essere ricondotti a:

1. innalzamento dei livelli di diffusione del servizio asili nido e quindi del sostegno alle donne nella conciliazione lavoro-famiglia;
2. consolidamento delle occasioni di confronto, dialogo e collaborazione di tutti gli attori del sistema;
3. continua analisi della situazione territoriale attraverso una lettura quali-quantitativa dei dati che indirizzi tempestivamente le politiche di settore;
4. innalzamento della qualità del servizio e della formazione degli operatori.

4. Le attività realizzate

La maggior parte delle azioni previste nel Piano d'azione regionale per gli Obiettivi di servizio riguardanti i nidi d'infanzia sono state già attivate ed alcune già sostanzialmente concluse.

In particolare, nel settembre del 2009, è stato completato il monitoraggio dei servizi asili nido nei Comuni dell'Isola, attraverso un'attività censuaria con l'ausilio di apposite schede compilate e restituite dai Comuni, i cui dati, una volta elaborati, hanno fornito un quadro completo e dettagliato

¹ Il Fondo aggiuntivo a disposizione delle EE.LL. è di Euro 166.462.000,00 cui si aggiungono 25 milioni di euro derivanti dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 (art. 45), ex decreto-legge n. 159/2007 Bersani, che saranno ripartiti nel corso del 2008. A questi fondi si aggiungono 25 milioni di euro derivanti dal Fondo per la Famiglia.

della consistenza del servizio sul territorio. Tali dati rappresentano uno strumento di valutazione e programmazione territoriale che integra i semplici dati regionali, e quindi più sfocati, forniti dall'ISTAT. Attraverso la lettura dei dati del monitoraggio sarà possibile verificare e quindi anche riformulare le strategie adottate o da adottare nel Piano d'azione quale elaborato in itinere e renderle ancora più orientate al bisogno espresso dal territorio.

Nel 2008 sono stati approvati due avvisi pubblici (cfr. D.A. 4025/2008) per la selezione di progetti volti alla realizzazione o implementazione del servizio di asilo nido o micronido comunale e di asilo nido o micronido aziendale e nel 2009, utilizzando, così come previsto per le Regioni del Mezzogiorno, una quota delle risorse FAS per il cofinanziamento regionale, sono state approvate le relative graduatorie a seguito della valutazione dei progetti da parte di un'apposita Commissione prevista dai bandi. Non appena sarà definita formalmente la quota di cofinanziamento regionale e, quindi, avuta certezza dell'effettiva disponibilità finanziaria, la Regione provvederà all'emissione del provvedimento con cui si ammetteranno le iniziative in ordine di graduatoria e fino ad esaurimento della copertura finanziaria così determinata. Occorre comunque sottolineare che le risorse disponibili, quelle statali e quelle del cofinanziamento, garantiranno la copertura del fabbisogno finanziario per entrambe le graduatorie.

- D.A. n. 4025 del 14 novembre 2008 – *Decreto di approvazione degli avvisi pubblici relativi alla realizzazione e potenziamento degli asili nido comunali e micronidi aziendali*. Con il presente decreto, la Regione Siciliana intende creare e potenziare la rete dei servizi di asili nido estesa a tutto il territorio isolano con lo scopo di favorire l'armonico sviluppo della personalità del bambino in collaborazione con la famiglia, conciliando i tempi di lavoro e di cura dei genitori con affidamento a figure diverse da quelle familiari con specifica competenza professionale, secondo moduli strutturali e organizzativi differenziati rispetto ai tempi di apertura, ricettività, modello organizzativo e progetto pedagogico consentendo, altresì, alle mamme non lavoratrici, con pari opportunità rispetto alle mamme già inserite nel mondo del lavoro, di coltivare interessi formativi e culturali ed orientarsi verso possibili soluzioni occupazionali fuori dalle mura domestiche. Con il suddetto decreto si specifica che il finanziamento nazionale del 2007 servirà a coprire le spese in conto capitale per: 1) realizzazione di asili nido, 2) realizzazione di micro-nidi aziendali. Ai due avvisi sono assegnati rispettivamente €11.600.000,00 e €2.900.000,00. La somma di €356.950,00 sono utilizzate per le spese di funzionamento dell'ufficio preposto al procedimento afferente i progetti (dall'istruttoria, al monitoraggio e rendicontazione). Nella stessa si dichiara che le risorse relative all'annualità 2008 e 2009 (rispettivamente € 21.909.969,00 e € 10.612.107,00) saranno utilizzate per lo scorrimento delle graduatorie;
- D.A. n. 2034 del 6 ottobre 2009 con il quale sono approvate le graduatorie contenute negli allegati "E" ed "F" per la realizzazione di asili nido comunali e aziendali per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal QSN 2007-2013 per la Sicilia, e contestualmente gli allegati "A", "B", "C" e "D".

Infine è stata avviata un'azione trasversale, ma di notevole rilievo, con l'affiancamento e l'ausilio dell'assistenza tecnica centrale tramite l'Istituto degli Innocenti di Firenze, volta a revisionare e aggiornare la normativa regionale riferita ai servizi educativi per la prima infanzia che si auspica porti alla definizione di una nuova norma che finalmente includa tutti i servizi per la prima infanzia, sia pubblici che privati, e che agisca nel breve termine a supporto del programma straordinario che, finanziariamente, ne costituirà la parte esecutiva nella fase di avvio.

PARTE TERZA

Alcuni orientamenti per il futuro

5. Orientamenti e attività della Regione

Con la pubblicazione del D.D. 4025/2008, la Regione Siciliana ha intenzione di potenziare la propria rete di servizi sull'intero territorio regionale allo scopo di offrire un aiuto alle famiglie e, in particolare, alle donne lavoratrici, e servizi qualitativamente "forti" in grado di rispondere ai bisogni educativi e di cura dei bambini.

Il completamento della prima azione afferente il bando per la realizzazione e/o l'implementazione del servizio asili nido e/o micronido aziendali ha permesso un primo raffronto tra le esigenze legate al perseguimento degli obiettivi di cui agli indicatori e le strategie finora adottate.

Alla luce di ciò, per quanto concerne l'indicatore S.04, il bando afferente le iniziative comunali ha ottenuto risultati eccellenti con una risposta da parte dei soggetti beneficiari che è andata ben oltre le aspettative che hanno accompagnato tale bando. La graduatoria vede oltre 50 iniziative inserite da parte di Comuni dell'Isola non ancora dotati del servizio con ovvio impatto positivo sull'indicatore, portando, si auspica, il dato di riferimento al 2013 ben oltre l'obiettivo fissato e fin quasi al 50% dei Comuni presenti in Sicilia. Lo stesso non si può affermare per le iniziative "aziendali" che confermano la scarsa o nulla attenzione mostrata al tema dalla realtà locale, come già emerso nella precedente programmazione.

Tali azioni sono state affiancate dalla necessità di rivedere tutto l'impianto normativo che in Regione governa il sistema dei servizi educativi per la prima infanzia. Come evidenziato nella prima parte del presente rapporto, la Regione Siciliana possiede una normativa per i servizi educativi per la prima infanzia piuttosto datata che, pur garantendo standard qualitativi elevati, non copre l'intero sistema dei servizi (soprattutto quelli integrativi) e non sembra corrispondere a quei parametri di flessibilità, economicità e efficacia/efficienza richiesti per l'organizzazione e gestione di tali servizi.

Per queste ragioni, la Regione ha chiesto il supporto dell'Assistenza tecnica per la realizzazione di una bozza di nuova legge per i servizi educativi per la prima infanzia e di una bozza di direttiva in cui si definiscano gli standard strutturali e organizzativi necessari per il rilascio delle autorizzazioni al funzionamento e dell'accreditamento.

La definizione dei due documenti ha visto una stretta collaborazione tra gli esperti dell'Assistenza tecnica e i referenti regionali allo scopo di meglio definire un documento in grado di corrispondere alle esigenze e ai bisogni del territorio siciliano. Obiettivo dei documenti è quello di offrire una versione più aggiornata di questi servizi in sintonia con gli accordi recentemente raggiunti nella Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 29 ottobre 2009 all'interno della quale è stato approvato il "Nomenclatore Interregionale degli Interventi e dei servizi sociali".

Alla luce del nuovo quadro di riferimento si è normato:

- il nido d'infanzia: è un servizio a carattere educativo, rivolto ai bambini e alle bambine di età compresa fra i tre mesi e i tre anni, consente l'affidamento quotidiano e continuativo dei bambini a figure con competenza professionale;
- i servizi integrativi: comprendono, il centro gioco per bambini, il centro per bambini e famiglie e i servizi e interventi educativi in contesto domiciliare.

Molto importante è stata la riflessione sui principi di autorizzazione al funzionamento e accreditamento dei servizi. Tali procedimenti risultano indispensabili non solo per definire gli standard qualitativi o per inquadrare le diverse responsabilità/competenze in capo alle diverse istituzioni, ma anche per rafforzare la rete e le relazioni tra i diversi livelli (Regione/Ente intermedio/Comune/Servizi).

L'azione promossa dalla Regione si inserisce in un quadro più complesso di ammodernamento delle norme che regolano il sistema di offerta dei servizi educativi per la prima infanzia e che, per il futuro, richiederà un'attenzione particolare per la sua attuazione.

L'assistenza tecnica ha offerto un contributo notevole anche nella realizzazione di un seminario formativo di due giornate dal titolo "Ricominciamo da zero: i servizi educativi per la prima infanzia

in Sicilia” che si è svolto a Potenza il 21-2 settembre 2010 e che ha visto una ricca partecipazione da parte di referenti degli Enti locali, del terzo settore, del privato, nonché di operatori dei servizi.

6. Urgenze e priorità per le attività future

Allo scopo di rafforzare quanto raggiunto fino a questo momento le referenze regionali hanno chiesto di poter continuare a usufruire dell’assistenza tecnica per dare continuità e portare a compimento le seguenti azioni:

- riscontrare e registrare tutti i servizi presenti sul territorio e definiti dalla L.R. n. 214 del 14 settembre 1979, dal Decr. Pres. 29 giugno 1988, nonché dal D.A. n. 400 del 17 febbraio 2005 (All), attraverso il sistema formativo regionale o la predisposizione di schede cartacee predisposte tenendo presente il set-minimo. La rilevazione dovrebbe avere cadenza annuale e offrire informazioni utili per rispondere alle richieste di Istat, del Dipartimento per le politiche della famiglia, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, etc.;
- promuovere seminari formativi a livello regionale e sub-regionale rivolti a dirigenti, funzionari figure di coordinamento di sistema e educatori/trici per consolidare i rapporti tra Regione e Comuni, rafforzare i presupposti per una governance del sistema dei servizi, per una loro maggiore qualificazione e per il raggiungimento degli obiettivi di servizio (S-04 e S-05);
- supportare la Regione nella definizione di figure di coordinamento pedagogico attraverso scambi, formazione e supervisione dei coordinatori;
- offrire consulenza alla Regione per l’analisi e l’identificazione di un set-minimo di informazioni indispensabile per l’adeguamento del software applicativo fornito, in uso gratuito, dalla Regione Emilia-Romagna;
- collaborare allo studio, unitamente ai funzionari regionali, comunali e ai referenti del terzo settore di modelli organizzativi dei servizi.

APPENDICE

Di seguito riportiamo i documenti e le attività realizzate dalla Regione con la collaborazione degli esperti dell'Istituto degli Innocenti nell'ambito dell'Assistenza Tecnica:

Bozza di legge regionale sui servizi socio-educativi per bambini da tre mesi a tre anni

Indice

Titolo I: Oggetto della legge, finalità e sistema educativo integrato

Titolo II: Soggetti istituzionali e strumenti di programmazione

Titolo III: Caratteristiche principali dell'area e delle strutture che ospitano servizi educativi

Titolo IV: Standard strutturali e organizzativi generali e per tipologia di servizio

Titolo V: Servizi ricreativi

Titolo VI: Norme finanziarie e finali

Titolo I

Oggetto della legge, finalità e sistema educativo integrato

Art. 1

Oggetto della legge

- 1- La Regione, con la presente legge, riconosce i diritti individuali, giuridici, civili e sociali dei bambini e delle bambine in base alla Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, così come recepita nella legge di ratifica 27 maggio 1991, n. 176. La Regione attua il diritto alla cura, all'educazione e all'istruzione di ogni bambino e bambina, d'ora in poi bambino, fin dalla nascita e a tal fine:
 - a) disciplina tutti i servizi socio-educativi, d'ora in poi servizi educativi, per bambini da tre mesi a tre anni, riconoscendo il pluralismo delle offerte formative e il diritto dei genitori alla scelta di un servizio ritenuto idoneo per il figlio e più adeguato ai bisogni organizzativi e culturali delle famiglie;
 - b) garantisce il diritto all'inserimento dei bambini disabili o in situazione di svantaggio socio-culturale;
 - c) sostiene, tramite l'offerta di servizi diffusi sul territorio regionale, le competenze genitoriali, le pari opportunità e l'accesso delle donne nel mercato del lavoro, favorendo la conciliazione tra impegni familiari e quelli lavorativi.

Art. 2

Finalità

- 1- La Regione intende migliorare i servizi educativi, pubblici e privati, renderli, più efficaci, capaci di ascolto, centri di diffusione di una cultura dell'infanzia e in grado di rispondere alle esigenze dei bambini e delle famiglie, tramite:
 - a) la determinazione di criteri generali per la realizzazione, la gestione e la qualificazione delle diverse tipologie di servizi educativi a gestione pubblica e privata;
 - b) la creazione di un sistema educativo integrato regionale e territoriale che garantisca pari opportunità a tutti i bambini;
 - c) l'identificazione, con successivi atti del Presidente, dei requisiti strutturali e organizzativi in relazione alle diverse tipologie di servizio per bambini da tre mesi a tre anni, in particolare per quanto concerne l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento.

Art. 3

Sistema educativo integrato regionale e territoriale

- 1- Il sistema educativo integrato è costituito:
 - a) dagli asili nido, d'ora in poi nidi d'infanzia, comprensivi anche delle sezioni primavera per bambini 24-36 mesi aggregate alle scuole dell'infanzia o ad altri servizi educativi o scolastici;
 - b) dai servizi integrativi al nido, quali i centri per bambini e genitori, gli spazi gioco per bambini, i servizi in contesto domiciliare.
- 2- Il sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia, tramite il rispetto di regole comuni e la condivisione degli obiettivi, permette di dare risposte unitarie e di offrire servizi flessibili e differenziati tra loro, ma congruenti ai bisogni evolutivi dei bambini e delle loro famiglie.

Art. 4

Nidi d'infanzia

- 1- I nidi d'infanzia, comunque denominati e gestiti, sono servizi educativi e sociali di interesse pubblico, rivolti a tutti i bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni, che:
 - a) offrono opportunità di cura, educazione e socializzazione nella prospettiva dello sviluppo di tutte le potenzialità di ogni bambino;
 - b) concorrono, grazie ad un'organizzazione degli spazi e delle attività, anche a prevenire o limitare le conseguenze determinate da disabilità e da svantaggio culturale o sociale;
 - c) sostengono le competenze genitoriali, in particolare nel caso di situazioni di monogenitorialità, tramite il rapporto giornaliero, la possibilità di colloqui individuali con le educatrici ed eventualmente di altri professionisti, gli incontri collettivi e la promozione di gruppi di auto-mutuo aiuto tra i genitori stessi.
- 2- I nidi d'infanzia presentano modalità organizzative e di funzionamento diversificate:
 - a) per i tempi di apertura del servizio: a tempo pieno, almeno per 6 ore giornaliere, o a tempo parziale inferiore a 6 ore;
 - b) per il numero di posti: da un minimo di 25 fino ad un massimo di 60 bambini, con possibili deroghe indicate negli atti previsti all'articolo 2, comma 1, lettera c).
- 3- Sono considerati micronidi i servizi educativi che accolgono da 6 fino a 24 bambini.

Art. 5

Servizi educativi integrativi

- 1 - I servizi educativi integrativi al nido d'infanzia ampliano l'offerta formativa, offrono risposte flessibili e diversificate sotto il profilo strutturale e organizzativo. Anche in questi servizi è obbligatoria la presenza di personale educatore con specifiche competenze professionali. I servizi integrativi comprendono:
 - a) i centri per bambini e famiglie, che accolgono bambini insieme ad un adulto accompagnatore, hanno caratteristiche di aggregazione sociale e ludica per i bambini e di comunicazione e di incontro tra gli adulti, che condividono problematiche educative per l'età infantile;
 - b) gli spazi gioco per bambini, che offrono accoglienza e un ambiente organizzato con finalità educative, ludiche, di cura e di socializzazione per bambini da 18 a 36 mesi, sono privi di spazi per il riposo, non offrono il servizio di mensa e prevedono una frequenza flessibile concordata con il personale educatore fino ad un massimo di 5 ore giornaliere per bambino;
 - c) i servizi educativi presso il domicilio dell'educatore, d'ora in poi educatrice, o in altro spazio a ciò destinato, che completano l'offerta di servizi per la prima infanzia, sono caratterizzati da un alto grado di personalizzazione - stante il numero ridotto di bambini affidati a una o più educatrici in modo continuativo- possono accogliere al massimo 5 bambini.

Art. 6

Polo per l'infanzia

1 - Più servizi educativi per bambini in età da tre mesi fino sei anni possono essere progettati in un'unica struttura o in edifici contigui, per condividere i servizi generali e gli spazi collettivi, favorire la continuità del progetto educativo e offrire ai bambini di diversa età esperienze programmate, in piccolo gruppo, di gioco e di incontro. Il polo per l'infanzia può essere aggregato anche a una scuola primaria o a un istituto comprensivo.

Titolo II

Soggetti istituzionali e strumenti di programmazione

Art. 7

Funzioni della Regione

1 - L'Assessorato competente approva il piano triennale regionale dei servizi educativi per i bambini in età tre mesi-tre anni, che:

- a) definisce i criteri principali di programmazione per quanto riguarda l'istituzione di nuovi servizi per la prima infanzia, nonché la loro gestione e qualificazione;
- b) stabilisce i criteri di ripartizione dei fondi per la gestione e la qualificazione dei servizi educativi da destinare ai Comuni sia per i servizi gestiti direttamente sia per quelli gestiti da soggetti privati accreditati e convenzionati;
- c) promuove, tramite la concertazione e l'integrazione istituzionali, il riequilibrio territoriale per garantire a tutti i bambini di fruire delle stesse opportunità;
- d) valorizza il rapporto tra Enti pubblici e il privato sociale al fine di ampliare la libertà di scelta delle famiglie nei percorsi educativi;
- e) garantisce, tramite il servizio regionale e quelli comunali competenti in materia, un monitoraggio di tutti i servizi educativi per garantire maggiore efficienza e riequilibrio territoriale nelle future programmazioni;
- f) sostiene la realizzazione di progetti di ricerca, la documentazione delle esperienze educative e delle buone prassi anche organizzative e gestionali, la formazione dei coordinatori pedagogici e dei componenti del gruppo tecnico-collegiale, la creazione di strumenti di valutazione della qualità per il consolidamento di un sistema educativo qualificato per la prima infanzia, anche avvalendosi di altri Enti pubblici, centri di ricerca e Università.

2 - L'Assessorato competente, in attuazione del piano triennale e in considerazione dei fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali e nei relativi capitoli del bilancio regionale e delle risorse eventualmente provenienti dallo Stato o da altre fonti finanziarie, delibera un programma annuale di riparto a favore dei Comuni in conto gestione, anche per il contenimento delle rette a carico delle famiglie, a beneficio dei servizi gestiti direttamente dagli stessi e dei posti bambino in servizi privati o presso altri Enti pubblici accreditati e convenzionati.

3- L'Assessorato competente, tramite bandi annuali o pluriannuali regionali, determinerà le risorse da destinare in conto capitale a Enti locali, ad altri Enti pubblici e a soggetti privati finalizzate alla ristrutturazione, al risanamento, al restauro, alla messa a norma di edifici e a nuove costruzioni per servizi educativi per la prima infanzia.

4- I soggetti gestori privati, che non sono convenzionati, possono ricevere contributi regionali per la ristrutturazione, il risanamento, il restauro, la messa a norma di edifici, la costruzione e per l'area sulla quale sorgerà un nuovo servizio educativo per l'infanzia, purché all'atto della concessione del contributo sia di proprietà, oppure in diritto di superficie, o in comodato d'uso o in concessione del richiedente, con scadenza non anteriore al termine del vincolo di destinazione di 20 anni. In questo caso il soggetto gestore dovrà dichiarare di rispettare tutti i requisiti richiesti per l'accreditamento, pena la revoca dei finanziamenti stessi da parte dell'Assessorato regionale competente.

5 - L'Assessorato competente potrà erogare fondi a un distretto socio-sanitario per l'ambito provinciale o sovra-provinciale per la formazione del personale dei servizi educativi.

Art. 8

Funzioni dei distretti soci-sanitari

- 1 - Il distretto socio-sanitario si doterà di un gruppo tecnico-collegiale con funzioni istruttorie di supporto all'organo competente comunale identificato per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento e dell'accreditamento. Tale gruppo fornirà supporto tecnico nell'ambito dell'attività istituzionale dei Comuni anche in ordine al controllo e alla vigilanza sui servizi educativi per la prima infanzia, con particolare attenzione alla permanenza dei requisiti strutturali e organizzativi degli stessi.
- 2 - Il gruppo tecnico collegiale dà un parere obbligatorio per l'autorizzazione dei servizi educativi per la prima infanzia e vincolante per l'accreditamento.
- 3 - Tale gruppo, inoltre, potrà svolgere attività consultiva per i soggetti pubblici e privati interessati all'estensione e al miglioramento dei servizi.
- 4 - Negli atti previsti all'articolo 2, comma 1 lettera c) verranno specificate la composizione del gruppo tecnico-collegiale e le modalità di istituzione e di organizzazione dello stesso.

Art. 9

Funzioni del Comune

- 1 - Il Comune, in quanto espressione della comunità e quale ente più vicino al cittadino e garante della lettura dei bisogni, della pianificazione dei servizi e degli interventi, della valutazione della qualità e dei risultati, della risposta ai bisogni di cura e di educazione delle nuove generazioni, ha la funzione di:
 - a) accogliere le istanze di autorizzazione da parte dei soggetti privati e quelle di accreditamento da parte dei soggetti gestori pubblici da inviare al distretto socio-sanitario per il parere obbligatorio e/o vincolante;
 - b) concedere per le strutture del proprio territorio:
 - b.1 l'autorizzazione al funzionamento per tutti i servizi gestiti da soggetti privati;
 - b.2 l'accreditamento per tutti i servizi gestiti da soggetti pubblici e privati. Per questi ultimi l'accreditamento è concesso su esplicita richiesta;
 - c) esercitare, anche tramite il gruppo tecnico-collegiale, la vigilanza e il controllo sui servizi educativi e le loro strutture;
 - d) dotarsi di un regolamento comunale, possibilmente elaborato a livello di distretto socio-sanitario o di Comuni associati, esplicitando le modalità organizzative e in particolare i criteri di accesso e utilizzo dei servizi accreditati, la partecipazione dei genitori alla vita del servizio, la compartecipazione, obbligatoria, ai sensi di legge alle spese di gestione, eventuali misure di sostegno per la frequenza di bambini disabili e per situazioni di grave disagio o di solidarietà, quali l'affidamento familiare, nonché l'importo delle sanzioni, previste dall'articolo 14, comma 1;
 - e) programmare e gestire direttamente o indirettamente servizi educativi.
- 2 - Il servizio, il cui titolare è un Ente pubblico, dovrà possedere le caratteristiche previste dall'accREDITamento per essere autorizzato al funzionamento.
- 3 - L'autorizzazione al funzionamento e l'accREDITamento hanno durata triennale e saranno rinnovati secondo le modalità previste negli atti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).
- 4 - Il Comune, inoltre, dovrà provvedere alla trasmissione dell'anagrafica degli enti gestori secondo le modalità previste all'articolo 2, comma 1, lettera c).

Art. 10

Compiti delle Aziende unità sanitarie locali

- 1 - Le Aziende tramite i propri operatori:
 - a) garantiscono la tutela e la vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture e sui servizi per l'infanzia in vista del benessere dei bambini e del personale;

- b) assicurano la partecipazione di propri rappresentanti al gruppo tecnico-collegiale di cui all'articolo 8;
- c) curano, in collaborazione con il personale dei servizi educativi, la prevenzione primaria e la piena integrazione di ogni bambino disabile o comunque interessato a fenomeni di disagio socio-culturale;
- d) attuano interventi di educazione alla salute rivolti al personale e ai genitori;
- e) approvano le tabelle dietetiche dei servizi educativi per l'infanzia che erogano pasti.

Titolo III

Caratteristiche principali dell'area e delle strutture che ospitano servizi educativi

Art. 11

Pianificazione urbanistica e architettonica. Vincolo di destinazione

- 1- I Comuni, con la pianificazione urbanistica, individuano le aree da destinare ai nuovi servizi per l'infanzia, facilmente accessibili e protette da fonti di inquinamento, e privilegiano interventi di risanamento e ristrutturazione di strutture già esistenti, anche realizzate per finalità diverse o non utilizzate, garantendo comunque l'accessibilità, la sicurezza e il benessere ambientale.
- 2- Fatta salva la normativa vigente in materia di opere pubbliche, la progettazione architettonica di servizi per l'infanzia deve tenere conto degli elementi principali del progetto pedagogico-educativo e rispondere ai requisiti di sicurezza meccanica e in caso di incendio, di stabilità, di risparmio energetico, di flessibilità interna, di igiene per garantire la salute e il benessere dei bambini e del personale, facendo riferimento anche alle più recenti applicazioni della bioarchitettura.
- 3- Nella équipe di progettazione deve essere prevista la partecipazione di un coordinatore pedagogico o di una educatrice con esperienza di bambini in età 0-3 anni o di un professionista in materia psico-pedagogica che abbia esperienza di gestione di servizi educativi.
- 4- Per i servizi educativi in zone a forte densità abitativa e nei Comuni capoluogo, negli atti previsti all'articolo 2, comma 1, lettera c) si indicano requisiti diversificati e si prevedono misure tecniche e di organizzazione urbana per superare eventuali fonti di inquinamento, soprattutto acustico.
- 5- Gli spazi interni ed esterni debbono rispondere alle esigenze delle diverse età, ai bisogni individuali e di gruppo ed essere arredati tenendo presenti la sicurezza, la funzionalità e la gradevolezza. Gli spazi interni destinati ai bambini non possono essere collocati ai piani interrati e seminterrati.
- 6- Sugli edifici adibiti a servizi educativi per l'infanzia che hanno fruito di contributi regionali è istituito vincolo di destinazione per 20 anni. La rimozione del vincolo è di competenza dell'Assessorato ed è consentita nel caso in cui l'immobile sia destinato ad altro servizio educativo o sociale. L'Assessorato, in relazione alla residua durata del vincolo, stabilisce la quota che il soggetto beneficiario dei contributi deve restituire alla Regione.
- 7- I lavori di costruzione dei nidi d'infanzia si considerano a tutti gli effetti opere pubbliche. L'approvazione dei relativi progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera ai sensi di legge. Per le espropriazioni occorrenti alle realizzazioni dei nidi e per le correlative opere, si applicano le disposizioni contenute negli articoli dal 9 al 21 della Legge 22 Ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche ed integrazioni. Per l'esecuzione delle opere di cui al primo comma, si applicano le norme concernenti le opere pubbliche di competenza degli Enti locali di cui al testo coordinato della legge 11 febbraio 1994, n. 109 con le norme delle LL.RR. 2 agosto 2002 n. 7 e 19 maggio 2003, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni.

Titolo IV

Standard strutturali e organizzativi generali e per tipologia di servizio

Art. 12

Autorizzazione al funzionamento

- 1- Tutti i servizi educativi privati per la prima infanzia, che accolgono bambini di età inferiore a tre anni a fronte di un compenso economico e in un contesto diverso da quello familiare, necessitano di autorizzazione al funzionamento, indipendentemente dalla loro denominazione.
- 2- L'autorizzazione è concessa dal Comune territorialmente competente, sentito il parere obbligatorio del gruppo tecnico di cui all'art. 8 del presente dispositivo, sulla base dei seguenti requisiti:
 - a) avere strutture con le caratteristiche definite al Titolo III e gli standard previsti negli atti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c);
 - b) disporre di personale in possesso dei titoli di studio previsti negli atti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c);
 - c) applicare i contratti collettivi nazionali di settore;
 - d) dotarsi di personale sufficiente come previsto negli atti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) e garantire una quota di orario per attività di formazione, di programmazione delle attività educative e di incontro con i genitori;
 - e) presentare una tabella dietetica approvata dalla Azienda unità sanitaria locale per i servizi che erogano pasti;
 - f) provvedere alla copertura assicurativa del personale e dei bambini;
 - g) prevedere la partecipazione dei genitori.

Art. 13

Accreditamento

- 1 - L'accreditamento costituisce condizione sia per la stipula delle convenzioni con altri Enti pubblici sia per l'accesso ai finanziamenti pubblici da parte di servizi educativi gestiti da privati. Per i servizi gestiti da Enti pubblici è condizione di funzionamento. Ai fini della stipula delle convenzioni di cui sopra ed afferenti tutti i servizi educativi, così come definiti dall'articolo 3 della presente legge, non si applicano le limitazioni di cui al punto b) dell'articolo 23 della L.R. 9 maggio 1986, n. 22.
- 2 - L'accreditamento dei servizi è concesso dal Comune territorialmente competente, sentito il parere del gruppo tecnico di cui all'articolo 8. Il servizio educativo dovrà possedere i seguenti requisiti di qualità, aggiuntivi rispetto a quelli previsti per l'autorizzazione:
 - a) disporre della carta dei servizi contenente in particolare il progetto pedagogico-educativo, le modalità di partecipazione dei genitori, le indicazioni relative al rapporto con il territorio, all'organizzazione del lavoro di gruppo, agli strumenti di autovalutazione, eterovalutazione e al monitoraggio;
 - b) essere disponibili ad accogliere tutti i bambini, compresi quelli disabili;
 - c) garantire la supervisione pedagogica del lavoro in modo continuativo;
 - d) partecipare o promuovere iniziative per la diffusione della cultura dell'infanzia.

Art. 14

Revoca dell'autorizzazione al funzionamento e dell'accreditamento e sanzioni

- 1- Chiunque eroghi un servizio educativo senza la preventiva autorizzazione al funzionamento è soggetto ad una sanzione amministrativa da Euro 2.000,00 a Euro 10.000,00 e il cui importo, nel caso specifico, è stabilito da regolamento di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d).
- 2 - Qualora, nelle verifiche periodiche dei requisiti strutturali, organizzativi previsti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento, venisse rilevata la perdita di uno o più

requisiti, il Comune assegna al soggetto gestore un termine perentorio per il ripristino degli stessi pena la revoca dell'autorizzazione e/o dell'accreditamento.

- 3 - L'introito dei proventi delle sanzioni compete al Comune nel cui territorio è situato il servizio.

Art. 15

Il personale

- 1- Il personale educatore dei nidi d'infanzia e dei servizi integrativi è in possesso degli stessi titoli di studio, al fine di garantire la qualità educativa dei servizi e la mobilità tra gli stessi.
- 2- Al personale educatore spetta la cura e l'educazione dei bambini, la relazione con i genitori, la programmazione delle attività, la partecipazione attiva per la qualificazione del servizio e i rapporti con le altre agenzie educative e scolastiche del territorio.
- 3- Il personale collaboratore e addetto alla cucina svolge compiti di pulizia e riordino degli ambienti interni ed esterni alla struttura e dei materiali, di preparazione e distribuzione del vitto, di collaborazione con le educatrici nella preparazione dei materiali didattici e coopera per il buon funzionamento del servizio.
- 4- Le funzioni di direzione, gestione e coordinamento pedagogico garantiscono la qualità dell'intervento educativo e un raccordo con i servizi educativi, sociali, sanitari, culturali e scolastici del territorio. I coordinatori e le coordinatrici, figure professionali laureate con indirizzo pedagogico, curano insieme agli educatori e alle educatrici la formazione permanente del personale, la programmazione pedagogico-educativa, la supervisione, l'osservazione, la documentazione, i rapporti con i genitori; promuovono l'integrazione con gli operatori delle Aziende sanitarie per l'accoglienza di bambini disabili o in situazione di difficoltà; si occupano dei rapporti tra i servizi e l'Amministrazione comunale e degli scambi di esperienze educative con altri servizi che si interessano di famiglie e di infanzia. Tali figure di coordinamento pedagogico possono esercitare la loro professione a livello di singolo servizio o, preferibilmente, in più servizi pubblici e/o privati di ambito comunale o distrettuale.
- 5- Il personale partecipa, secondo il metodo del lavoro di gruppo, ad incontri periodici di programmazione e di verifica dell'attività educativa nonché del buon andamento dell'organizzazione complessiva del servizio.
- 6- Con gli atti previsti nell'articolo 2, comma 1, lettera c) si definirà il rapporto numerico tra personale e bambini, in relazione alle caratteristiche specifiche di ogni tipologia di servizio educativo per bambini da tre mesi a tre anni.

Titolo V

Servizi ricreativi

Art. 16

Denuncia di inizio attività, caratteristiche dei servizi ricreativi

- 1 - I servizi ricreativi rivolti a bambini inferiori a tre anni dovranno presentare al Comune di pertinenza, prima dell'apertura dell'esercizio, la domanda di inizio attività. I servizi già funzionanti dovranno presentare la stessa denuncia se già non depositata presso il Comune.
- 2 - Nella denuncia di inizio attività saranno esplicitate le condizioni del locale o dei locali, che ospiteranno i bambini, per quanto concerne la sicurezza strutturale, impiantistica, degli arredi e dei giochi messi a disposizione dei piccoli e le condizioni per garantire l'igiene e il benessere dei bambini.
- 3 - I servizi ricreativi sono spazi destinati al gioco ed hanno caratteristiche di occasionalità ed estemporaneità quali le ludoteche, i baby parking, gli spazi riservati al gioco dei bambini negli ipermercati e nei villaggi turistici. I bambini inferiori a tre anni non possono permanere più di due-tre ore nei servizi ricreativi.

4 - Nei servizi ricreativi non si prevede l'affido al servizio di bambini in età 0- 3 anni ed è fatto divieto della somministrazione di pasti.

Titolo VI **Norme finanziarie e finali**

Art. 17

Attuazione della legge e norme transitorie

1 - Nelle more degli atti previsti all'articolo 2, comma 1, lettera c) continuano ad applicarsi le norme e i regolamenti vigenti per quanto concerne i requisiti strutturali ed organizzativi.

2 - Nelle more di attuazione dell'accreditamento, è possibile, da parte dei Comuni, concedere contributi in conto gestione e in conto capitale a soggetti gestori privati se convenzionati, sempre nel rispetto dell'articolo 3, commi 16 – 20, della legge finanziaria 24 dicembre 2003, n. 350. Le convenzioni in vigore non si intendono tacitamente rinnovate alla loro naturale scadenza per ottemperare alle norme della presente legge.

3 - Per il personale educatore, i collaboratori, i cuochi e i coordinatori pedagogici, in servizio alla data di pubblicazione della presente legge, sono ritenuti validi i titoli in possesso.

4 – Tutti i servizi, comunque denominati, che accolgono bambini dai 3 ai 36 mesi, funzionanti alla data di entrata in vigore della presente legge, dovranno essere ricondotti alle tipologie di cui all'articolo 3 del presente dispositivo normativo e adeguarsi agli standard previsti negli atti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) entro tre anni a fare data dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 18

Norma finanziaria

1 - Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge e fino all'entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dalla legge 5 maggio 2009, n. 42 “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione”, si fa fronte con:

- c) i fondi provenienti dallo Stato e derivanti da accordi e intese in sede di Conferenza unificata e dalla Comunità europea;
- d) il fondo nazionale per le politiche sociali;
- e) l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli.

Articolo 19

Modifiche e abrogazioni di norme [approfondire]

- **[Modifiche art. 22/86 su privato no-profit.** NB Per i gestori privati rammentare l'articolo art. 3, dal comma 16 al 20, della legge n. 350/2003: si possono erogare fondi solo se di origine statale perché non costituiscono indebitamento per la Regione o per l'Ente locale erogante].

[Fare articolo su graduatoria e comitato di gestione]

- 1 – [elenco punti delle norme da modificare]
 - – [elenco norme da abrogare]
 - L.R. 22 Luglio 1972, n. 39 (Istituzione di asili nido nei comuni della regione, in applicazione della legge 6.12.1971, n. 1044);
 - L.R. 5 Luglio 1974, n.17 (Integrazione alla legge 22 luglio 1972, n. 39 istitutiva degli asili nido nella regione siciliana) ;
 - L.R. 7 Aprile 1977, n. 25 (Norme per la istituzione e la organizzazione dei corsi di specializzazione e di qualificazione per il personale dei servizi di assistenza degli asili nido);
 - L.R. 1 Agosto 1977, n. 86 (Nuove norme sugli asili nido nella regione siciliana);
 - L.R. 14 Settembre 1979, n. 214 (Disciplina degli asili nido nella regione siciliana);

- D.P.R.S. 29 Giugno 1988 – Punto 8 bis dell'allegato;
- L.R. 7 Agosto 1990, n. 27, art. 12 (Proroga delle convenzioni per la gestione degli asili nido);
- L.R. 15 Maggio 1991 n.19, art. 4;
- L.R. 31 Luglio 2003, n.10, art. 11 (Madri di giorno in Norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia);
- D.A. n. 400 del 17 Febbraio 2005 allegato A (Standard minimi strutturali ed organizzativi del micro nido).

E tutte le norme palesemente in contrasto con la presente normativa.

Direttiva sui requisiti strutturali e organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), L.R.

PREMESSA

Per la definizione delle tipologie dei servizi socio-educativi per la prima infanzia (per bambini da tre mesi a tre anni) si terranno presenti le indicazioni offerte dal “Nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi sociali” del CISIS (Centro interregionale per i sistemi informatici, geografici e statistici), approvato in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 29 ottobre 2009. Il Nomenclatore favorirà un linguaggio comune e renderà possibile il confronto su voci omogenee tra i diversi sistemi regionali di welfare, faciliterà l'iter autorizzatorio e darà maggiori garanzie ai genitori nella scelta del servizio ritenuto più idoneo per il figlio.

Tipologie e descrizione dei servizi educativi previsti dal Nomenclatore:

1. asilo nido o nido d'infanzia: “Servizio rivolto alla prima infanzia (0-3 anni) per promuovere lo sviluppo psico-fisico, cognitivo, affettivo e sociale del bambino e offrire sostegno alle famiglie nel loro compito educativo, aperto per almeno 5 giorni e almeno 6 ore al giorno per un periodo di almeno 10 mesi all'anno. Rientrano sotto questa tipologia gli asili nido pubblici, gli asili nido aziendali e i micro-nidi e le sezioni 24-36 mesi aggregate alle scuole dell'infanzia”;
2. Servizi integrativi per la prima infanzia: “In questa categoria rientrano i servizi previsti dall'art. 5 della legge 285/97 e i servizi educativi realizzati in contesto familiare. In particolare: spazi gioco per bambini dai 18 ai 36 mesi (per max 5 ore); centri per bambini e famiglie; servizi e interventi educativi in contesto domiciliare”.

Nella presente direttiva saranno definite le diverse tipologie di servizio educativo, per ciascuna delle quali saranno individuate finalità e caratteristiche che la definiscono. Ogni tipologia di servizio, infatti, è l'espressione di un progetto pedagogico, educativo e organizzativo che dovrà essere intenzionale ed esplicito, nel quale si esprime il sistema dei valori cui si fa riferimento.

Denominare e indicare con chiarezza le peculiarità dei diversi servizi costituisce una premessa indispensabile per una corretta interpretazione e attuazione delle norme.

Ciò consente in modo più puntuale di:

- offrire un quadro preciso di riferimento alle famiglie per consentire loro di scegliere tra più opzioni possibili, in rapporto alle diverse esigenze di cura ed educazione dei figli, in una logica di qualità delle risposte;
- individuare un sistema di regole esplicite per tutti i soggetti pubblici e privati interessati a gestire e sviluppare servizi educativi per la prima infanzia;
- identificare standard strutturali e organizzativi, in ragione delle caratteristiche specifiche di ciascuna tipologia di servizio.

Ogni servizio rappresenta il luogo concreto in cui il progetto pedagogico (esplicitazione delle intenzionalità fondamentali) si traduce e prende forma in un progetto educativo per promuovere lo sviluppo di ciascun bambino, tenendo conto delle risorse e delle opportunità del contesto, nonché dei limiti e dei vincoli che esso pone.

I servizi educativi, con denominazioni diverse, dovranno perciò essere ricondotti alle tipologie descritte nel Nomenclatore in rapporto alle attività che si svolgono al loro interno, nonché alle regole previste per il loro funzionamento, indicate nel presente decreto del Presidente.

Il complesso dei servizi educativi pubblici e privati (per bambini in età 3 mesi - 3 anni) forma il sistema integrato territoriale che si riconosce in valori (idea di bambino, partecipazione della famiglia al progetto educativo, riconoscimento della professionalità degli educatori e delle educatrici, continuità verticale e orizzontale, attuazione del diritto alla cura e all'educazione, ecc.) e regole condivise (autorizzazione al funzionamento e accreditamento).

Per quanto riguarda i requisiti strutturali ed organizzativi stabiliti di seguito, va detto che i servizi educativi per la prima infanzia sono già soggetti anche a numerose normative di livello statale e locale.

A) AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO

L'autorizzazione e la vigilanza sui servizi educativi per la prima infanzia è di esclusiva competenza dei Comuni singoli o associati. Tutti i servizi socio-educativi gestiti da soggetti privati e che si interessano di bambini in età 3 mesi - 3 anni, indipendentemente dalle loro denominazioni, debbono essere autorizzati al funzionamento.

I soggetti gestori privati, per l'autorizzazione di ogni singolo servizio, dovranno possedere i requisiti strutturali e organizzativi, come previsto successivamente nelle "norme comuni" e in ogni tipologia di servizio.

1. NORME COMUNI A TUTTI I SERVIZI EDUCATIVI

1.1 Caratteristiche generali della struttura e degli spazi interni ed esterni

Tutti gli spazi dei servizi educativi per la prima infanzia, interni ed esterni, devono rispettare la normativa statale, regionale e comunale in vigore e la presente direttiva con riferimento sia alla struttura sia ai costituenti della stessa.

Le strutture, gli impianti, gli arredi e i giochi devono possedere e mantenere nel tempo caratteristiche strutturali e impiantistiche, tali da tutelare e promuovere la sicurezza, la salute e il benessere dei bambini e degli operatori.

Devono pertanto essere assicurati i seguenti requisiti:

- resistenza meccanica e stabilità;
- sicurezza in caso di incendio;
- risparmio energetico e ritenzione del calore;
- corretto smaltimento dei rifiuti.

Le strutture e il loro utilizzo devono garantire la sicurezza nell'impiego, la salubrità e il benessere ambientale, la fruibilità di spazi, impianti e arredi per bambini e adulti. Inoltre, i servizi devono essere dotati di infissi antisfondamento o eventuali sistemi di allarme per evitare intrusioni o furti.

1.2 Formazione

La necessità di aggiornamento professionale del personale e la formazione degli educatori derivano anche dalla natura e dalle finalità del servizio. In questa prospettiva è necessario che le iniziative si svolgano secondo una programmazione continuativa e siano finalizzate al miglioramento delle competenze professionali del personale e della qualità del servizio. Le ore di formazione per tutti i servizi autorizzati e autorizzabili non potranno essere inferiori a 25 ore annuali.

L'aggiornamento professionale in servizio e la formazione permanente degli educatori vengono promossi, tramite accordi, a livello regionale e distrettuale o sovradistrettuale.

L'Assessorato competente in materia di servizi educativi e i distretti socio-sanitari possono avvalersi della consulenza e dell'apporto tecnico-scientifico dei coordinamenti pedagogici territoriali e di Istituti universitari.

1.3 Collaborazione con l'Azienda AUSL

Per facilitare la tutela e la vigilanza igienico-sanitaria sui servizi educativi per la prima infanzia sarà offerta dai soggetti gestori la massima collaborazione agli operatori della AUSL. In particolare dovranno essere individuate forme specifiche di collaborazione al fine di garantire l'integrazione dei bambini disabili (progetto educativo individualizzato), inoltre saranno previste visite osservative nei servizi educativi da parte degli operatori dell'AUSL per prevenire eventuali ostacoli nello sviluppo e intervenire prontamente su incipienti difficoltà motorie, linguistiche, relazionali dei bambini.

1.4 Requisiti di accesso del personale

Per ricoprire il ruolo di educatore si deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli:

diploma di maturità magistrale,
diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio,
diploma di dirigente di comunità,
diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico,
diploma di tecnico dei servizi sociali e assistente di comunità infantile,
diploma di operatore dei servizi sociali e assistente per l'infanzia,
titoli equipollenti riconosciuti dal MIUR (l'equipollenza deve risultare dal diploma stesso o dalla G.U.).

Nella fase transitoria e in attesa di accordi in sede di Conferenza unificata, sono ritenuti validi anche i seguenti titoli per l'accesso:

diploma di laurea in pedagogia,
diploma di laurea in scienze dell'educazione,
diploma di laurea in scienze della formazione primaria,
lauree specialistiche equipollenti ai sensi del Decreto Interministeriale 5 maggio 2004,
diploma di laurea triennale di cui alla classe 18 del DM 4 agosto 2000,
titoli equipollenti, equiparati o riconosciuti ai sensi di legge,
master universitari di primo e di secondo livello e corsi di perfezionamento di alta formazione purché vertenti su tematiche educative per l'infanzia,
altri corsi di alta formazione post-laurea di almeno 600 ore su tematiche educative per l'infanzia, svolti presso centri riconosciuti o accreditati dalle Regioni.

Per ricoprire il ruolo di coordinatore pedagogico occorre essere in possesso di uno dei seguenti titoli:

diploma di laurea in pedagogia,
diploma di laurea in scienze dell'educazione,
diploma di laurea in scienze della formazione primaria.

In via transitoria e per i primi cinque anni di applicazione del seguente decreto sarà possibile ricoprire il ruolo di coordinatore pedagogico anche al personale educatore che abbia prestato servizio almeno per dieci anni in un nido d'infanzia, sia in possesso di un titolo di scuola media superiore in ambito scolastico o educativo e abbia partecipato a corsi di formazione negli ultimi due anni precedenti l'emanazione del presente decreto.

Per ricoprire il ruolo di cuoco e aiuto cuoco è richiesta la specifica specializzazione professionale.

Per ricoprire il ruolo di collaboratore o ausiliario è richiesta la licenza di scuola dell'obbligo.

I titoli validi alla data di pubblicazione del presente decreto continueranno ad avere valore solo per il personale che ha prestato o presta servizio entro tale data.

1.5 Personale dei servizi educativi

Il funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia è garantito dal personale educatore, collaboratore e, se previsto, dal personale di cucina che formano il gruppo di lavoro di ogni servizio.

Il personale educatore è responsabile della cura e dell'educazione di ogni bambino, elabora e attua il progetto educativo, si relaziona e coinvolge i genitori nella vita del servizio.

Il personale collaboratore è responsabile della pulizia, del riordino degli ambienti interni e esterni e dei materiali e collabora con il personale educatore alla manutenzione e organizzazione dei materiali didattici e con il personale di cucina alla preparazione e distribuzione del vitto e al buon funzionamento del servizio.

Il coordinatore pedagogico cura la formazione degli operatori, svolge compiti di sostegno al loro lavoro, di indirizzo, sperimentazione, monitoraggio e documentazione delle esperienze e raccordo tra i servizi, nonché della loro qualificazione. Tale figura è condizione per l'ottenimento dell'accreditamento, comunque è auspicabile che a livello di distretto venga assicurato il coordinamento pedagogico anche per l'autorizzazione al funzionamento e per la creazione di un sistema territoriale di servizi per la prima infanzia.

A ognuno dei dipendenti dovrà essere assicurato il rispetto rigoroso delle norme contrattuali previste dal CCNL, sottoscritte dalle organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore, nonché il versamento delle ritenute fiscali e previdenziali previste per legge.

1.6 Tabelle dietetiche

La dieta per i bambini dei nidi, micronidi e del servizio di educatrice domiciliare andrà concordata con l'AUSL competente e approvata dalla stessa. E' consentito che gli alimenti vengano prodotti da centri di produzione autorizzati esterni al servizio solo per bambini di età superiore ai dieci-dodici mesi.

1.7 Verifiche

Qualora, nelle verifiche periodiche dei requisiti strutturali e organizzativi previsti per l'autorizzazione al funzionamento e/o per l'accreditamento, venisse rilevata la perdita di uno o più requisiti, il Comune assegna al soggetto gestore un termine perentorio per il ripristino degli stessi, pena la revoca dell'autorizzazione e/o dell'accreditamento. E' fatto obbligo di redarre un verbale per ogni sopralluogo.

Il soggetto gestore autorizzato e/o accreditato dovrà comunicare al Comune di pertinenza qualsiasi cambiamento strutturale nonché organizzativo che vada a incidere sul numero dei bambini accolti.

1.8 Deroghe

I servizi funzionanti alla data di pubblicazione del presente decreto avranno a disposizione tre anni per adeguarsi ai requisiti strutturali e organizzativi previsti nel presente atto.

2 NIDO D'INFANZIA O ASILO NIDO

Descrizione: il nido è un servizio educativo rivolto alla prima infanzia (0-3 anni) per promuovere lo sviluppo psico-fisico, cognitivo, affettivo e sociale del bambino e offrire sostegno alle famiglie nel loro compito educativo e per favorire la conciliazione dei tempi di vita e lavoro. E' aperto per almeno 5 giorni alla settimana, 6 ore al giorno e almeno 11 mesi all'anno. Il nido offre servizio di mensa e riposo.

Finalità: educativa e sociale.

Utenza: bambini e bambine di età compresa tra 3 mesi e 3 anni.

Ricettività: da 24 a 60 bambini.

Organizzazione interna: il nido può organizzarsi in sezioni omogenee o eterogenee per età. Particolare attenzione andrà posta alla sezione dei più piccoli (bambini da 3 ai 10-12 mesi).

2.1 Requisiti strutturali

2.1.1 Spazi esterni e collocazione della struttura

L'area esterna a disposizione dei bambini nei nidi d'infanzia di nuova costruzione, non collocati in situazione di alta densità di popolazione, non deve essere inferiore a 15 mq per posto bambino. Lo standard dello spazio esterno dovrà essere considerato in aggiunta all'area di sedime dei fabbricati (ossia il suolo occupato e reso impermeabile dalla superficie coperta) e al netto delle aree di parcheggio.

Per i nidi d'infanzia collocati nei centri storici o in ambiti urbani consolidati lo spazio esterno è pari almeno a 5 mq per l'autorizzazione al funzionamento e a 8 mq [da 10 l'abbiamo portato ad 8, ci sembra più realistico] per l'accreditamento per posto bambino.

Le aree con destinazione a parcheggi e a viabilità carrabile e tutti gli spazi esterni pertinenti alla struttura non di uso dei bambini devono essere protetti per garantire la sicurezza degli stessi.

La struttura destinata a nido d'infanzia deve essere facilmente raggiungibile, accessibile dal punto di vista del superamento delle barriere architettoniche e avere un ingresso indipendente.

Per i servizi aggregati a strutture educative o scolastiche, l'ingresso può essere unico. Di norma, la struttura deve garantire il rapporto diretto con l'esterno, essere collocata a pianterreno ed essere articolata su un unico livello. Qualora il servizio sia collocato su più piani dovranno essere adottate tutte le misure utili e necessarie per garantire la sicurezza, sia in caso di eventi eccezionali, sia per l'ordinaria gestione quotidiana; si deve comunque garantire che ogni unità funzionale minima (sezione) e relativi servizi igienici siano collocati su un unico piano.

2.1.2 Caratteristiche tecniche degli spazi esterni

L'area esterna (giardino o terrazzo) deve essere recintata e di uso esclusivo dei bambini durante l'orario di apertura del nido. In orario di chiusura del servizio, è possibile l'utilizzo programmato da parte di altri soggetti garantendo la salvaguardia dell'igiene, della funzionalità, della sicurezza e dell'organizzazione del servizio educativo.

Gli spazi esterni destinati ai bambini devono preferibilmente prevedere una zona riparata e pavimentata, intermedia, tra interno ed esterno ed essere organizzati e attrezzati come ambiente educativo, che consenta l'esplorazione libera e il gioco strutturato, in modo da rispondere alle esigenze delle diverse età.

Tali requisiti devono caratterizzare anche gli eventuali spazi esterni non contigui alla struttura del nido che possono essere utilizzati, purché situati nelle immediate vicinanze della stessa, collegati con percorsi che garantiscano la sicurezza dei bambini e previa verifica e pulizia dello spazio da parte dei collaboratori.

2.1.3 Articolazione degli spazi interni e spazi necessari

Gli spazi destinati ai bambini e quelli a disposizione degli adulti devono possedere caratteristiche in grado di consentirne un utilizzo flessibile. Dovranno essere organizzati in modo tale da permettere ai bambini di usufruirne in modo libero e autonomo in rapporto al progetto educativo, con esclusione dei locali che possono creare loro dei pericoli. Deve, inoltre, essere garantito un facile collegamento con l'area esterna.

Gli spazi necessari sono i seguenti:

- a) un vano di ingresso dotato di ambiente filtro. Se l'accesso a ciascuna sezione avviene esclusivamente dall'esterno, occorre prevedere uno spazio filtro per la tutela microclimatica. Si deve comunque evitare il passaggio attraverso i locali di altre sezioni;
- b) unità funzionali minime (sezioni) per ciascun gruppo di bambini;
- c) spazi comuni;
- d) servizi generali e spazi a disposizione degli adulti;
- e) servizi igienici per bambini e adulti;
- f) cucina o terminale di cucina o altro spazio;
- g) area esterna.

2.1.4 Superficie interna

La superficie interna del nido d'infanzia, anche a tempo parziale, deve prevedere gli spazi destinati alle attività dei bambini, ai servizi generali e alle attività degli adulti.

Nei nidi a tempo pieno, gli spazi destinati specificamente alle attività dei bambini (sezioni, spazi per il riposo e il pasto, se non compresi all'interno della sezione, spazi comuni, servizi igienici) non possono comunque essere inferiori a 7 mq per posto bambino - come previsto dal par. 2.1.3 lettera b), c) ed e), limitatamente per servizi igienici per bambini - intesi come superficie utile netta, da cui vanno esclusi gli spazi per i servizi generali, che dovranno comprendere almeno quelli indicati come necessari al paragrafo 2.1.3, e precisamente quelli indicati alla lettera a), alla lettera d), alla lettera e) limitatamente ai servizi igienici per adulti e alla lettera f).

Nei nidi a tempo parziale gli spazi destinati alle attività dei bambini non possono essere inferiori a 6,5 mq per posto bambino.

2.1.5 Ricettività

La ricettività minima e massima del nido d'infanzia, a tempo pieno o a tempo parziale, è fissata rispettivamente in 25 e 60 posti bambino.

Indipendentemente dalla capienza della struttura, in considerazione dello scarto accertato tra bambini iscritti e reali frequentanti, i soggetti gestori potranno iscrivere un numero di bambini superiore alla ricettività della struttura nella misura massima del 10%, fatto salvo il rispetto del rapporto numerico di cui al paragrafo 2.2.2, che andrà calcolato sul numero dei bambini effettivamente iscritti.

2.1.6 Organizzazione degli spazi interni

Gli spazi interni del nido d'infanzia devono essere organizzati, arredati e attrezzati con riferimento all'unità funzionale minima costituita dalla sezione.

L'unità minima è integrata da altri spazi di uso comune destinati alle attività individuate nel progetto educativo. Tali spazi sono utilizzati, a rotazione o contemporaneamente, per attività individuali e di grande o piccolo gruppo.

Gli spazi del nido, anche attraverso l'utilizzo di arredi e attrezzature, devono consentire l'accoglienza dei bambini e dei genitori, l'informazione e la comunicazione sull'attività del servizio e favorire le relazioni tra bambini, genitori e educatori.

2.1.7 Organizzazione delle sezioni

La sezione rappresenta l'unità spaziale minima del nido e può essere organizzata in base a criteri relativi all'omogeneità dell'età o alla loro eterogeneità, secondo le scelte educative individuate dal personale e dal coordinatore pedagogico (qualora presente).

La struttura del nido d'infanzia può articolarsi su più sezioni, in relazione alla capienza della struttura, all'età e al numero dei bambini iscritti.

Ciascuna sezione deve comprendere spazi essenziali, che possono essere previsti in locali unici o separati, idonei a svolgere le seguenti funzioni: attività ludiche ed educative individuali e di gruppo, pranzo e riposo.

Qualora per il riposo venga identificato uno spazio ad uso non esclusivo, prima dell'utilizzo, devono essere assicurate le migliori condizioni di igienicità e fruibilità compatibili con il sonno.

Il locale per l'igiene personale dei bambini deve prevedere: un WC per ogni sei bambini adeguato all'età dei bambini, un lavabo con un rubinetto per ogni quattro bambini, una piccola vasca bagno e fasciatoio. Nella sezione che accoglie bambini piccolissimi, da 3 a 10-12 mesi, i wc sono facoltativi. Il locale per l'igiene destinati ai bambini può essere al servizio di più sezioni, ma deve essere comunque contiguo a ciascuna di esse e permettere, di norma, la visibilità del gruppo di bambini in sezione.

Se la struttura è articolata su più piani, è auspicabile la presenza di servizi distribuiti tra i piani stessi; eventuali deroghe devono essere autorizzate dalla competente struttura regionale.

2.1.8 Servizi generali

I servizi generali dei nidi devono comprendere:

- a) ufficio per gli incontri del personale, i colloqui con i genitori e le attività amministrative;
- b) idonei locali destinati a spogliatoio e servizi igienici per il personale;
- c) cucina. Possono essere previsti i pasti veicolati: in tal caso deve essere realizzato un idoneo terminale di distribuzione o cucinetta attrezzata, atti a garantire il mantenimento della qualità del cibo e la distribuzione dello stesso;
- d) uno spazio opportunamente posizionato e attrezzato per il lavaggio delle stoviglie;
- e) un locale dispensa attiguo alla cucina e accessibile direttamente dall'esterno o attraverso percorsi interni che non implicino interferenze con gli spazi dedicati alle attività educative;
- f) lavanderia attrezzata, qualora non si utilizzi il servizio esterno;
- g) uno spazio guardaroba;
- h) locale di deposito per le attrezzature e, in particolare, per i materiali di pulizia;
- i) uno spazio per la preparazione del materiale didattico.

Qualora nella stessa struttura sia ubicato un altro servizio educativo o una scuola dell'infanzia, o una scuola primaria (polo per l'infanzia), gli spazi comuni, quelli dei servizi generali e la cucina o terminale di cucina - paragrafo 2.1.3, lettera c), d), f) - possono essere utilizzati in comune e, preferibilmente, in orari differenziati.

In considerazione delle diverse specificità dei regolamenti edilizi locali, non è possibile stimare uno standard di riferimento per il dimensionamento dei servizi generali; ne consegue che, in sede di autorizzazione al funzionamento, il gestore dovrà dimostrare la conformità degli spazi alle normative vigenti in funzione delle modalità gestionali adottate ed in riferimento al numero di bambini ospitati.

2.2 Requisiti organizzativi

2.2.1 Calendario e orario

L'anno educativo non può avere durata inferiore a 11 mesi, con attività per almeno cinque giorni alla settimana.

I nidi d'infanzia possono essere a tempo pieno, quando osservano un orario di apertura pari o superiore alle sei ore al giorno, o a tempo parziale, quando osservano un orario di apertura inferiore alle sei ore. Dentro l'orario stabilito possono essere individuate possibilità di iscrizione diversificate, secondo le richieste delle famiglie.

2.2.2 Rapporto numerico tra educatori e bambini

Il rapporto numerico tra personale educativo e bambini nei nidi d'infanzia deve essere determinato tenendo conto della natura del servizio offerto, delle caratteristiche della struttura, e dei bambini accolti (numero, età...), nonché dei tempi di apertura del servizio. Il rapporto tra personale avente funzione educativa e i bambini deve essere di 1 a 6 per i piccolissimi (da 3 a 10-12 mesi), 1 a 8 per i medi o mezzani, 1 a 10 per i bambini in età 24-36 mesi (grandi). Qualora la sezione sia eterogenea, cioè formata da bambini di diversa età (es. medi e grandi), si terrà presente per il rapporto bambini-adulti l'età prevalente dei bambini.

Per quanto riguarda il personale collaboratore e di cucina, occorre distinguere a seconda che le attività di cucina, pulizia, guardaroba ecc. vengano previste con personale interno, oppure mediante l'utilizzo di contratti con ditte: nel caso che tutte le attività vengano svolte da personale interno, il rapporto numerico medio tra il personale collaboratore e bambini non può essere superiore a un addetto ogni ventiquattro bambini, escluso il personale di cucina.

Tale rapporto potrà variare qualora le attività di cui sopra siano svolte, in tutto o in parte, da personale esterno.

2.2.3 Gruppo degli operatori e organizzazione interna

L'insieme degli educatori, degli addetti alle funzioni ausiliarie e alla cucina costituisce il gruppo degli operatori del nido d'infanzia. I parametri evidenziati al paragrafo 2.2.2 consentono di definire l'organico del personale da assegnare al nido. Le sostituzioni del personale dovranno essere effettuate in modo tale da garantire il mantenimento del rapporto previsto tra educatori e bambini presenti.

Nelle sezioni in cui sono inseriti bambini disabili (con certificazione), in relazione al numero e alla gravità della situazione, su proposta dell'ente gestore, sentito il gruppo di lavoro può essere stabilita la riduzione del numero di bambini, o in alternativa, l'assegnazione di un educatore supplementare di aiuto alla sezione.

3 MICRONIDO

Descrizione: il micronido è un servizio educativo per la prima infanzia e si differenzia dal nido per minore capacità di accoglienza e per alcuni parametri strutturali. Offre il servizio di mensa e di riposo. Il micronido può essere realizzato anche in un appartamento, purché destinato esclusivamente a questo servizio, o in azienda.

Utenza: bambini e bambine di età compresa tra 3 mesi e 3 anni.

Ricettività: da 6 a 23 bambini.

Organizzazione interna: il micronido può organizzarsi in sezioni sia omogenee sia eterogenee per età. Particolare attenzione andrà posta alla sezione dei più piccoli (bambini da 3 ai 10-12 mesi).

2.3 Requisiti strutturali

3.1.1 Spazi esterni e struttura

Lo spazio esterno è pari ad almeno 5 mq per posto bambino ed è da considerarsi in aggiunta all'area di sedime dei fabbricati (ossia il suolo occupato e reso impermeabile dalla superficie coperta) e al netto delle aree con destinazione a parcheggi e a viabilità carrabili e di tutti gli spazi esterni pertinenti alla struttura non di uso dei bambini; tali aree e spazi devono essere protetti per garantire la sicurezza dei bambini.

La struttura destinata a micronido deve essere facilmente raggiungibile, accessibile dal punto di vista del superamento delle barriere architettoniche e deve avere un ingresso indipendente.

Per le strutture aggregate a servizi scolastici o educativi l'ingresso può essere unico. Di norma, inoltre, la struttura deve garantire il rapporto diretto con l'esterno, essere collocata a pianterreno ed essere articolata su un unico livello.

Qualora il servizio sia collocato su più piani dovranno essere adottate tutte le misure utili e necessarie per garantire la sicurezza, sia in caso di eventi eccezionali sia per l'ordinaria gestione quotidiana; si deve comunque garantire che ogni unità funzionale minima (sezione) e relativi servizi siano collocati su un unico piano.

Nel caso in cui il micronido sia collocato in uno stabile che ospita anche appartamenti o uffici, l'ingresso al servizio deve essere adeguatamente vigilato, anche tramite strumenti di telecontrollo.

3.1.2 Caratteristiche tecniche degli spazi esterni

L'area esterna attrezzata deve essere recintata e di uso esclusivo dei bambini durante l'orario di apertura del micronido. In orario di chiusura del servizio è possibile l'utilizzo programmato dello spazio esterno da parte di altri soggetti, garantendo la salvaguardia dell'igiene, della funzionalità, della sicurezza e dell'organizzazione del servizio educativo.

Gli spazi esterni destinati ai bambini devono preferibilmente prevedere una zona riparata e pavimentata, intermedia, tra interno ed esterno ed essere organizzati e attrezzati come ambiente

educativo, che consenta l'esplorazione libera e il gioco strutturato, in continuità con gli spazi interni, in modo da rispondere alle esigenze delle diverse età.

Tali requisiti devono caratterizzare anche gli eventuali spazi esterni non contigui alla struttura del micronido, che possono essere utilizzati, purché situati nelle immediate vicinanze della stessa e collegati con percorsi che garantiscano la sicurezza dei bambini e previa verifica e pulizia dello spazio da parte dei collaboratori.

3.1.3 Articolazione degli spazi interni e spazi necessari

Gli spazi destinati ai bambini e quelli a disposizione degli adulti devono avere caratteristiche che ne consentano un utilizzo flessibile.

Gli spazi necessari sono i seguenti:

- a) un vano di ingresso dotato di ambiente filtro. Se l'accesso a ciascuna sezione avviene esclusivamente dall'esterno, occorre prevedere uno spazio filtro per la tutela microclimatica. Si deve comunque evitare il passaggio attraverso i locali di altre sezioni;
- b) una o più unità funzionali minime (sezioni) per ciascun gruppo di bambini;
- c) spazi comuni;
- d) servizi generali e spazi a disposizione degli adulti;
- e) servizi igienici per bambini e adulti;
- f) cucina o terminale di cucina;
- g) area esterna.

3.1.4 Superficie interna

La superficie interna del micronido, anche a tempo parziale, deve prevedere gli spazi destinati alle attività dei bambini e quelli destinati ai servizi generali e alle attività degli adulti.

Gli spazi destinati specificamente alle attività dei bambini nei micronidi a tempo pieno non possono comunque essere inferiori a 7 mq per posto bambino - come previsto dal paragrafo 3.1.3: lettera b), c) ed e) limitatamente ai servizi igienici per bambini, - intesi come superficie utile netta, a cui vanno aggiunti gli spazi per i servizi generali, che dovranno comprendere almeno quelli indicati come essenziali al paragrafo 3.1.3, e precisamente quelli indicati alla lettera a), alla lettera d), alla lettera e) limitatamente ai servizi igienici per adulti e alla lettera f).

Nei micronidi a tempo parziale gli spazi destinati alle attività dei bambini (sezioni, spazi per il riposo e il pasto, se non compresi all'interno della sezione, spazi comuni, servizi igienici) non possono essere inferiori a 6,5 mq per posto bambino, intesi come superficie utile netta, cui vanno aggiunti gli spazi per i servizi generali, secondo quanto detto sopra.

3.1.5 Ricettività

La ricettività minima e massima del micronido, a tempo pieno o a tempo parziale, è fissata rispettivamente in 6 e 24 posti bambino.

Indipendentemente dalla capienza della struttura, in considerazione dello scarto accertato tra bambini iscritti e reali frequentanti, i soggetti gestori potranno iscrivere un numero di bambini superiore alla ricettività della struttura nella misura massima del 10%, fatto salvo il rispetto del rapporto numerico di cui al paragrafo 3.2.2, che andrà calcolato sul numero dei bambini effettivamente iscritti.

3.1.6 Organizzazione degli spazi interni

Gli spazi interni del micronido devono essere organizzati, arredati e attrezzati con riferimento all'unità funzionale minima costituita dalla sezione.

L'unità minima è integrata da altri spazi di uso comune destinati alle attività individuate nel progetto educativo. Tali spazi sono utilizzati, a rotazione o contemporaneamente, per attività individuali e di grande o piccolo gruppo.

Gli spazi del micronido, anche attraverso l'utilizzo di arredi e attrezzature, devono consentire l'accoglienza dei bambini e dei genitori, l'informazione e la comunicazione sull'attività del servizio e favorire le relazioni tra bambini, genitori e operatori.

3.1.7 Organizzazione delle sezioni

La sezione deve essere articolata in zone sulla base delle esigenze evolutive dei bambini e della differenziazione delle attività, nonché per consentire l'organizzazione di gruppi diversi.

La struttura del micronido può articolarsi su più sezioni, in relazione alla capienza della struttura stessa e all'età e al numero dei bambini iscritti.

Ciascuna sezione deve permettere di svolgere le attività individuali e di gruppo al fine di promuovere lo sviluppo delle competenze motorie, relazionali e cognitive e sostenere il processo dalla dipendenza alle autonomie.

Il riposo e il pasto sono garantiti o all'interno della sezione o in spazi funzionalmente collegati e attrezzati.

Qualora per il riposo venga identificato uno spazio ad uso non esclusivo, prima dell'utilizzo devono essere assicurate le migliori condizioni di igienicità e fruibilità compatibili con il sonno.

Il locale per l'igiene destinato ai bambini può essere al servizio di più sezioni, ma deve essere comunque contiguo a ciascuna di esse e permettere, di norma, la visibilità del gruppo di bambini in sezione. Il locale stesso deve essere attrezzato con un fasciatoio, una dotazione media di sanitari non inferiore a un wc per ogni sei bambini, un posto lavabo per ogni quattro bambini e una piccola vasca bagno avendo come riferimento anche le diverse età.

3.1.8 Servizi generali

I servizi generali dei micronidi devono comprendere:

- a) ufficio per gli incontri del personale, i colloqui con i genitori e le attività amministrative;
- b) idonei locali destinati a spogliatoio e servizi igienici per il personale;
- c) cucina. Possono essere previsti i pasti veicolati: in tal caso deve essere realizzato un idoneo terminale di distribuzione o cucinetta attrezzata, atta a garantire il mantenimento della qualità del cibo e la distribuzione dello stesso;
- d) un spazio opportunamente posizionato e attrezzato per il lavaggio delle stoviglie;
- e) un locale dispensa attiguo alla cucina e accessibile direttamente dall'esterno o attraverso percorsi interni che non implicino interferenze con gli spazi dedicati alle attività educative;
- f) lavanderia attrezzata, qualora non si utilizzi il servizio esterno;
- g) uno spazio guardaroba;
- h) locale di deposito per attrezzature e, in particolare, per materiali di pulizia;
- i) uno spazio per la preparazione del materiale didattico che può coincidere con quanto previsto nella precedente lettera a).

Qualora nella stessa struttura sia ubicato un altro servizio educativo o una scuola dell'infanzia, o una scuola primaria (polo per l'infanzia), gli spazi comuni, quelli dei servizi generali e la cucina o terminale di cucina -paragrafo 2.1.3, lettera c), d), f)- possono essere utilizzati in comune e, preferibilmente, in orari differenziati.

In considerazione delle diverse specificità dei regolamenti edilizi locali, non è possibile stimare uno standard di riferimento per il dimensionamento dei servizi generali; ne consegue che, in sede di autorizzazione al funzionamento, il gestore dovrà dimostrare la conformità degli spazi alle normative vigenti in funzione delle modalità gestionali adottate ed in riferimento al numero di bambini ospitati.

3.2 Requisiti organizzativi

3.2.1 Calendario e orario

L'anno educativo non può avere durata inferiore a 11 mesi, con attività per almeno cinque giorni alla settimana.

I micronidi d'infanzia possono essere a tempo pieno quando osservano un orario di apertura pari o superiore alle sei ore al giorno, o a tempo parziale quando osservano un orario di apertura inferiore alle sei ore. Dentro l'orario stabilito possono essere individuate possibilità di iscrizione diversificate secondo le richieste delle famiglie.

3.2.2 Rapporto numerico tra educatori e bambini

Il rapporto numerico tra personale educativo e bambini nei nidi d'infanzia deve essere determinato tenendo conto della natura del servizio offerto, delle caratteristiche della struttura, e dei bambini accolti (numero, età...), nonché dei tempi di apertura dei servizi. Il rapporto tra personale avente funzione educativa e i bambini deve essere di 1 a 6 per i piccolissimi (da 3 a 10-12 mesi), 1 a 8 per i medi o mezzani, 1 a 10 per i bambini in età 24-36 mesi (grandi). Qualora la sezione sia eterogenea, cioè formata da bambini di diversa età (es. medi e grandi), si terrà presente per il rapporto bambini-adulti l'età prevalente dei bambini.

Per quanto riguarda il personale collaboratore e di cucina, occorre distinguere a seconda che le attività di cucina, pulizia, guardaroba ecc. vengano svolte con personale interno, oppure mediante l'utilizzo di contratti con ditte: nel caso che tutte le attività vengano svolte da personale interno sarà richiesta la presenza di almeno un collaboratore e di una cuoca.

3.2.3 Gruppo degli operatori e organizzazione interna

L'insieme degli educatori, dei collaboratori e del personale di cucina costituisce il gruppo degli operatori del nido d'infanzia.

I parametri evidenziati al paragrafo 3.2.2 consentono di definire l'organico del personale da assegnare al micronido. Le sostituzioni del personale dovranno essere effettuate in modo tale da garantire il mantenimento del rapporto previsto tra educatori e bambini presenti.

Nei gruppi-sezione in cui sono inseriti bambini disabili (con certificazione), in relazione al numero e alla gravità della situazione, su proposta del gestore può essere stabilita la riduzione del numero di bambini, o in alternativa, l'assegnazione di un educatore supplementare di aiuto alla sezione.

4. SERVIZI INTEGRATIVI AI NIDI D'INFANZIA

Il "Nomenclatore interregionale degli interventi e servizi sociali" definisce le tipologie di servizi integrativi, riportati in premessa, e prevede che essi possano essere organizzati secondo criteri di flessibilità al fine ampliare l'offerta educativa dei nidi d'infanzia. Nell'ottica di tali opportunità, differenziate e mirate alle specifiche esigenze dei bambini e delle loro famiglie, si prevedono:

- spazi gioco per bambini, preferibilmente, da 18 a 36 mesi;
- centri per bambini e famiglie;
- servizi educativi in contesto domiciliare.

A differenza di quanto avviene per il nido d'infanzia e il micronido, all'interno dei servizi integrativi non è prevista la somministrazione di pasti, fatta eccezione per i servizi educativi in contesto domiciliare. Negli spazi gioco per bambini e nei centri per bambini e famiglie può essere prevista la merenda, sia in ragione del numero di ore di apertura, sia per la valenza conviviale ed educativa di questo momento.

4.1 Spazio gioco per bambini

Descrizione: lo spazio gioco per bambini è un servizio a carattere educativo e ludico, rivolto a bambini in età compresa, preferibilmente, fra 18 mesi e 3 anni, con turni organizzati secondo criteri di massima flessibilità, al massimo per cinque ore giornaliere per singolo bambino. Lo spazio gioco è privo di servizio di mensa e non sono richiesti spazi per il riposo.

Finalità: educativa e sociale.

Utenza: bambini e bambine di età compresa, preferibilmente, tra 18 mesi e 3 anni.

Ricettività massima: 50 bambini.

Organizzazione interna: lo spazio gioco per bambini può essere organizzato secondo gruppi omogenei o eterogenei per età e adottare la metodologia del piccolo, medio o grande gruppo, proporzionalmente al numero dei bambini, all'età e al tipo di attività svolta.

4.2 Requisiti strutturali

4.2.1 Spazi esterni e collocazione della struttura

L'area esterna a disposizione dei bambini negli spazi gioco per bambini di nuova costruzione, non collocati in situazione di alta densità di popolazione, non deve essere inferiore a 8 mq per posto bambino. L'area esterna per spazi gioco collocati in territori ad alta densità abitativa non potrà essere inferiore a 5 mq per posto bambino. Lo standard dello spazio esterno dovrà essere considerato in aggiunta all'area di sedime dei fabbricati (ossia il suolo occupato e reso impermeabile dalla superficie coperta) e al netto delle aree di parcheggio.

Le aree con destinazione a parcheggi e a viabilità carrabile e tutti gli spazi esterni pertinenti alla struttura non di uso dei bambini devono essere protetti per garantire la sicurezza degli stessi.

La struttura destinata a spazi gioco per bambini deve essere facilmente raggiungibile, accessibile dal punto di vista del superamento delle barriere architettoniche e avere un ingresso indipendente.

Qualora il servizio sia collocato su più piani dovranno essere adottate tutte le misure utili e necessarie per garantire la sicurezza, sia in caso di eventi eccezionali, sia per l'ordinaria gestione quotidiana.

4.2.2 Caratteristiche tecniche degli spazi esterni

L'area esterna (giardino o terrazzo) deve essere recintata e ad uso esclusivo dei bambini durante l'orario di apertura dello spazio gioco. In orario di chiusura del servizio può essere fruita da parte di altri soggetti, garantendo la salvaguardia dell'igiene, della funzionalità, della sicurezza e dell'organizzazione del servizio educativo.

Gli spazi esterni destinati ai bambini devono essere organizzati e attrezzati come ambiente educativo, che consenta l'esplorazione libera e il gioco strutturato, in modo da rispondere alle esigenze delle diverse età.

Tali requisiti devono caratterizzare anche gli eventuali spazi esterni non contigui alla struttura dello spazio gioco che possono essere utilizzati, purché situati nelle immediate vicinanze della stessa, collegati con percorsi che garantiscano la sicurezza dei bambini e previa verifica e pulizia dello spazio da parte dei collaboratori o di volontari assicurati.

4.2.3 Articolazione degli spazi interni e spazi necessari

Gli spazi destinati ai bambini e quelli a disposizione degli adulti devono avere caratteristiche che ne consentano un utilizzo flessibile.

Gli spazi necessari sono i seguenti:

- a) un vano di ingresso dotato di ambiente filtro. Se l'accesso a ciascuna sezione avviene esclusivamente dall'esterno, occorre prevedere uno spazio filtro per la tutela microclimatica. Si deve comunque evitare il passaggio attraverso i locali di altre sezioni;

- b) una o più unità funzionali minime (sezioni) per ciascun gruppo di bambini;
- c) spazi comuni;
- d) servizi generali e spazi a disposizione degli adulti;
- e) servizi igienici per bambini e adulti. I primi dovranno prevedere la presenza di fasciatoio, piccola vasca bagno, un wc per ogni otto posti bambino e un posto lavabo per ogni sei posti bambino;
- f) spazio per la preparazione della merenda;
- g) uno spazio o armadio chiudibile destinato a deposito per le attrezzature e i materiali per la pulizia;
- h) area esterna.

4.2.4 Superficie interna

La superficie interna deve prevedere gli spazi destinati alle attività dei bambini e quelli destinati ai servizi generali.

La superficie interna deve prevedere almeno 6,5 mq per posto bambino per quanto riguarda gli spazi destinati specificamente alle attività dei bambini; gli spazi destinati agli adulti e ai servizi generali debbono essere dimensionati in rapporto al numero di adulti e bambini.

4.2.5 Ricettività

La struttura degli spazi bambini ha una ricettività massima di 50 bambini contemporaneamente.

4.2.6 Organizzazione degli spazi interni

Gli spazi e le attività devono essere organizzati per gruppi-sezioni di bambini, sulla base del progetto educativo, in rapporto all'età, al tempo di permanenza degli stessi all'interno della struttura ed essere articolati in modo da consentire uno spazio fisso per l'accoglienza dei diversi gruppi e spazi adeguatamente attrezzati per lo svolgimento delle attività educative.

4.2.7 Servizi generali

Trattandosi di servizio che non prevede la mensa, per consentire la preparazione della merenda occorre almeno uno spazio delimitato, anche non a tutta altezza, tale comunque da impedire l'accesso ai bambini.

Poiché i bambini rimangono al massimo per cinque ore al giorno, la struttura non dispone di locali specifici per il sonno; tuttavia, data la fascia di età dei bambini accolti, deve esser previsto uno spazio idoneo al riposo per coloro che ne manifestino la necessità.

4.3 Requisiti organizzativi

4.3.1 Calendario e orario

L'anno educativo non può avere durata inferiore a 11 mesi, con attività per almeno tre giorni alla settimana.

L'orario di apertura dello spazio gioco per bambini non può essere superiore a 5 ore giornaliere per turno.

Gli spazi gioco che offrono il servizio sia al mattino sia al pomeriggio dovranno osservare la chiusura di almeno 30 minuti del servizio tra un turno e l'altro per permettere il riassetto dei materiali e dei locali e garantirne l'igiene.

4.3.2 Rapporto numerico tra educatori e bambini

Il rapporto numerico tra personale educativo e bambini negli spazi gioco deve essere determinato tenendo conto della natura del servizio offerto, delle caratteristiche della struttura, e dei bambini accolti (numero, età...), nonché dei tempi di apertura del servizio. Il rapporto tra personale avente funzione educativa e i bambini deve essere, mediamente, di 1 a 9. Il rapporto numerico medio tra

addetti ai servizi generali e bambini non può essere superiore a un addetto ogni venticinque bambini.

4.3.3 Gruppo degli operatori e organizzazione interna

L'insieme degli educatori e degli addetti alle funzioni ausiliarie costituisce il gruppo degli operatori dello spazio gioco per bambini.

I parametri evidenziati al paragrafo 4.3.2 consentono di definire la dotazione organica del personale da assegnare allo spazio gioco per bambini. Le sostituzioni del personale dovranno essere effettuate in modo tale da garantire il mantenimento del rapporto previsto tra educatori e bambini presenti.

4.4 Centro per bambini e famiglie

Descrizione: il centro per bambini e famiglie è un servizio a carattere educativo e ludico, rivolto generalmente a bambini in età compresa fra zero mesi e tre anni, organizzato secondo il criterio della flessibilità. Il centro prevede la fruizione del servizio da parte di bambini insieme ad un genitore o ad altro adulto accompagnatore, poiché non vi è affidamento al servizio. I genitori e gli adulti accompagnatori concorrono alla realizzazione dei programmi educativi del centro in una logica di corresponsabilità con gli educatori.

Finalità: educativa e sociale.

Utenza: bambini e bambine di età compresa tra zero mesi e tre anni, accompagnati da un adulto.

Ricettività massima: 30 bambini compresenti.

Organizzazione interna: il centro per bambini e famiglie organizza attività in ambienti ricchi e stimolanti per i bambini e costituisce una opportunità di confronto tra genitori e tra questi ultimi e gli educatori.

4.5 Requisiti strutturali

4.5.1 Articolazione degli spazi interni e spazi necessari

Gli spazi destinati ai bambini e quelli a disposizione degli adulti devono avere caratteristiche che ne consentano un utilizzo flessibile in rapporto al progetto educativo.

Gli spazi necessari sono i seguenti:

- a) un vano di ingresso dotato di ambiente filtro per la tutela microclimatica;
- b) zone comuni per le attività rivolte congiuntamente ai bambini e agli adulti e una zona di uso esclusivo degli adulti;
- c) servizi igienici destinati per il personale, per gli adulti esterni e per bambini. Per quanto riguarda i servizi igienici per i bambini dovranno essere adottate soluzioni che favoriscano la loro autonomia e tali da facilitare le operazioni degli accompagnatori; la dotazione minima comprende un fasciatoio, una piccola vasca bagno, un wc per ogni dieci bambini e un lavabo ad altezza di bambino;
- d) uno spazio o armadio chiudibile destinato a deposito per attrezzature e materiali di pulizia.

4.5.2 Superficie interna

La superficie interna del centro per bambini e famiglie deve prevedere gli spazi destinati alle attività dei bambini con gli adulti e quelli destinati alle attività degli adulti.

La superficie interna deve prevedere almeno 5,5 mq per posto bambino per quanto riguarda gli spazi destinati specificamente alle attività dei bambini insieme agli adulti accompagnatori e spazi destinati ai servizi generali dimensionati in rapporto al numero di bambini.

4.5.3 Organizzazione degli spazi interni

Gli spazi e le attività devono essere organizzati per gruppi di bambini accompagnati da adulti di riferimento, sulla base di un progetto educativo, e articolati in modo da consentire uno spazio fisso per l'accoglienza dei bambini e degli accompagnatori e spazi adeguatamente attrezzati per lo svolgimento delle attività educative.

4.5.4 Servizi generali

Trattandosi di servizio che non prevede la mensa, può essere prevista la somministrazione della merenda, quale momento conviviale.

4.5.5 Ricettività

La struttura degli spazi a disposizione dei bambini ha una ricettività massima calcolabile in rapporto agli spazi disponibili e comunque non potrà accogliere contemporaneamente più di 30 bambini di età compresa tra zero e trentasei mesi.

4.6 Requisiti organizzativi

4.6.1 Calendario e orario

L'orario di apertura del centro per bambini e famiglie è, al massimo, di 5 ore giornaliere per turno (antimeridiano e/o pomeridiano). Il centro per bambini e famiglie dovrà avere un'apertura almeno due giorni alla settimana.

4.6.2 Rapporto numerico tra educatori e bambini

La proporzione fra educatori e bambini, nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio, non è inferiore a un educatore, in funzione di animatore, ogni 15 bambini, dato che non vi è affidamento.

4.6.3 Gruppo degli operatori e organizzazione interna

L'insieme degli educatori e dell'addetto alle funzioni ausiliarie costituisce il gruppo degli operatori del centro per bambini e famiglie.

4.7 Servizio educativo in contesto domiciliare

Descrizione: il servizio in contesto domiciliare ha carattere educativo e ludico, è rivolto a bambini da 3 mesi a tre anni e può essere svolto presso il domicilio dell'educatore o in un'altra sede (abitazione o scuola) a ciò dedicata.

Finalità: educativa e sociale.

Utenza: bambini e bambine di età compresa tra 3 mesi e 3 anni.

Ricettività: 5 bambini.

Organizzazione interna: le attività vengono svolte da un educatore che può gestire un numero massimo di 5 bambini, eventualmente coadiuvato da volontari assicurati.

4.7.1 Spazi interni

Il servizio domiciliare dovrà disporre di locali, spazi e arredi idonei e organizzati in modo da garantire accoglienza, gioco, riposo, igiene personale e deposito dei materiali necessari per lo svolgimento delle diverse attività.

La superficie interna destinata alle attività deve prevedere almeno 6 mq per posto bambino.

Per quanto riguarda i servizi igienici, è necessaria la disponibilità di un locale bagno dedicato ai bambini dotato di un WC piccolo, un lavabo ad altezza bambino, una vaschetta bagno e un

fasciatoio o in alternativa un bagno ad esclusivo uso dei bambini durante la loro presenza e attrezzato in modo da garantire l'igienicità e la funzionalità e favorire le autonomie dei piccoli.

4.7.2 Ricettività

Il servizio potrà ospitare al massimo 5 bambini. Qualora il servizio accolga 5 bambini in presenza di una sola educatrice, il soggetto gestore dovrà indicare una persona reperibile in caso di necessità.

Sono consentiti due servizi domiciliari contigui, a condizione che si disponga di uno spazio esterno ad esclusivo uso dei bambini pari almeno a 5 mq per posto bambino.

4.7.3 Preparazione e somministrazione pasti

Il servizio domiciliare, se ha una apertura superiore alle cinque ore giornaliere, dovrà essere dotato almeno di un terminale di distribuzione, adeguatamente attrezzato per la somministrazione di pasti forniti in multiporzione dall'esterno. In caso di fornitura di pasti monoporzione è sufficiente uno spazio inaccessibile ai bambini, provvisto di acqua corrente e dotato di attrezzature idonee. Per i servizi che scelgono di somministrare pasti prodotti all'interno, è richiesta una cucina, dimensionata e attrezzata secondo le disposizioni normative statali e locali in materia (vedi civile abitazione). Tale ultima modalità di somministrazione è comunque obbligatoria per i servizi che ospitano bambini da tre a dieci-dodici mesi. I pasti non possono essere prodotti dall'educatrice ma da altro personale.

4.7.4 Personale educatore

Anche per l'attivazione di tale servizio il personale educatore, oltre al possesso dei titoli di studio indicati al punto 1.4, deve avere svolto un periodo di servizio o di tirocinio documentato di almeno 3 mesi presso un servizio della prima infanzia.

B) PROCEDURE PER L'AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO

1. Autorizzazione per nido d'infanzia, micronido, spazio gioco per bambini, centro per bambini e famiglie e servizio educativo domiciliare

L'autorizzazione e la successiva vigilanza sui servizi educativi per la prima infanzia è di competenza dei Comuni singoli o associati.

Sarà rilasciata l'autorizzazione al funzionamento a un servizio educativo per la prima infanzia, gestito da soggetti privati, che risponda pienamente ai requisiti strutturali e organizzativi indicati in premessa, alle norme comuni e alla tipologia di servizio per la quale è richiesto l'atto autorizzatorio. Sarà rilasciata un'autorizzazione condizionata in caso che la tipologia di servizio per la quale venga richiesta abbia solo in parte i requisiti strutturali e organizzativi previsti.

Sarà comunque negata l'autorizzazione al funzionamento nel caso in cui si verifichi un serio pregiudizio per la sicurezza e la salute dei bambini. In questo caso sarà esplicitata la motivazione del diniego.

I servizi già funzionanti alla data di pubblicazione della legge avranno tre anni di tempo per adeguarsi ai nuovi standard richiesti per l'autorizzazione.

2. Presentazione domanda

La domanda di autorizzazione di un servizio educativo per bambini in età 0-3 anni è presentata dal gestore privato o dal legale rappresentante al Comune in cui si intende avviare il servizio secondo un *fac-simile* di domanda predisposto dall'Ufficio regionale competente per maggiore omogeneità tra i territori.

La domanda dovrà contenere: il nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, indirizzo, recapito telefonico del gestore o legale rappresentante; denominazione e ragione sociale del gestore; esatta tipologia del servizio educativo secondo le tipologie anzi descritte e la sede del servizio.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- a) dichiarazione sostitutiva (ai sensi dell'art. 47 del Testo unico approvato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445) dell'atto di notorietà;
- b) requisiti strutturali con allegate planimetrie;
- c) dichiarazione del gestore o del legale rappresentante che attesti la situazione attuale degli spazi esterni e interni e la conformità all'ultimo stato legittimato con i rispettivi estremi;
- d) certificato di conformità edilizia e agibilità o altro atto analogo relativo a procedimenti conclusi;
- e) dichiarazione sostitutiva (ai sensi dell'art. 47 del Testo unico approvato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445) resa da un tecnico che attesti che gli spazi interni ed esterni rispettano la normativa urbanistica, edile, igienico-sanitaria, di sicurezza, nonché antisismica vigente;
- f) dichiarazione sostitutiva (ai sensi dell'art. 47 del Testo unico approvato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445), da parte del soggetto gestore privato o del legale rappresentante, per quanto riguarda i requisiti organizzativi del servizio: calendario, orari, età e numero di bambini previsto, numero di educatori con relativo titolo di studio, di collaboratrici e di eventuale personale di cucina, contratto di lavoro applicato al personale, numero di ore di formazione del personale, tabella dietetica approvata dalla competente Azienda AUSL per i servizi che prevedono il pasto e, se dovuto, piano di autocontrollo di cui al D.L. 26 maggio 1997, n. 155.

3. Autorizzazione, durata, rinnovo e obblighi del soggetto gestore

L'amministrazione comunale è tenuta a rispondere alla domanda di autorizzazione entro 60 [o 90 giorni?] giorni e tale periodo può essere sospeso solo nel caso di richiesta, da parte degli organi

preposti, di chiarimenti o di ulteriore documentazione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione stessa.

A rilasciare l'autorizzazione, l'autorizzazione condizionata o il diniego è il dirigente identificato da parte del Comune o dei Comuni associati in cui è collocato il servizio educativo, sentito il parere obbligatorio dell'organo tecnico-collegiale distrettuale.

L'autorizzazione al funzionamento ha una durata triennale [o quinquennale] e può essere rinnovata su richiesta del soggetto gestore prima della scadenza su apposito modulo regionale.

Il soggetto gestore autorizzato dovrà comunicare al Comune di pertinenza qualsiasi cambiamento strutturale nonché organizzativo che vada a incidere sul numero dei bambini accolti.

Tutti i soggetti gestori pubblici e privati sono tenuti a fornire alla Regione dati ed ogni altro elemento utile informativo al sistema educativo integrato regionale, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 27 della legge 24 dicembre 1996, n. 675 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali".

Il soggetto gestore autorizzato ha l'obbligo di agevolare l'attività di vigilanza del Comune, che potrà verificare, tramite i propri uffici o tramite l'organo tecnico-collegiale, la permanenza dei requisiti richiesti per l'autorizzazione al funzionamento.

Qualora, nelle verifiche periodiche dei requisiti strutturali e organizzativi previsti per l'autorizzazione, venisse rilevata la perdita di uno o più requisiti, il Comune assegna al soggetto gestore un termine perentorio per il ripristino degli stessi pena la revoca dell'autorizzazione. E' fatto obbligo di redarre un verbale per ogni sopralluogo.

4. Organo tecnico-collegiale

In ogni distretto socio-sanitario è costituito un organo tecnico-collegiale che coadiuva il dirigente del Comune, singolo o associato, nell'iter amministrativo autorizzatorio.

Ogni distretto regolamenterà con atto formale la composizione, le modalità di funzionamento e di coordinamento di tale organo che dovrà comunque prevedere figure competenti almeno nell'ambito igienico-sanitario (tecnici dell'AUSL), dei servizi sociali [?], dell'edilizia e dell'area educativa. Per quest'ultima area si identificherà possibilmente un coordinatore pedagogico o un dirigente comunale con esperienza di gestione di servizi educativi o una educatrice di servizi educativi con almeno dieci anni di esperienza. Tale composizione è richiesta dalla complessità della valutazione per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento che deve tenere presente più elementi.

Oltre allo studio e alla verifica dei documenti allegati alla domanda di autorizzazione è obbligatoria una visita da parte dell'organo tecnico-collegiale al servizio educativo per il quale si richiede l'autorizzazione.

L'organo chiuderà l'istruttoria con un parere obbligatorio di rilascio dell'autorizzazione, di autorizzazione condizionata o di negazione dell'autorizzazione.

C) PROCEDURE PER L'ACCREDITAMENTO

1 Procedure e requisiti per l'accREDITamento di nidi d'infanzia, micronidi e servizi integrativi

Possono essere accreditati i nidi e servizi integrativi pubblici e privati localizzati nel territorio del Comune di appartenenza.

I soggetti gestori privati devono essere già in possesso dell'autorizzazione al funzionamento rilasciata dal dirigente identificato da parte del Comune o dei Comuni associati.

La domanda di accreditamento di un servizio educativo per bambini in età 0-3 anni è presentata dal gestore pubblico o privato o dal legale rappresentante al Comune in cui ha sede il servizio, secondo un *fac-simile* di domanda predisposto dall'Ufficio regionale competente.

L'accREDITamento costituisce una prerogativa indispensabile per accedere ai finanziamenti pubblici.

3. Concessione dell'accREDITamento e durata

A rilasciare o a negare l'accREDITamento è il dirigente identificato da parte del Comune o dei Comuni associati in cui è collocato il servizio educativo, sentito il parere obbligatorio dell'organo tecnico-collegiale distrettuale. L'accREDITamento ha una durata triennale [o quinquennale?] e può essere rinnovata su richiesta del soggetto gestore prima della scadenza su apposito modulo regionale.

4. Requisiti per l'accREDITamento

I soggetti gestori pubblici e privati, oltre ad essere in possesso dei requisiti previsti per l'autorizzazione al funzionamento, dovranno possedere i seguenti requisiti qualitativi aggiuntivi:

- a) praticare l'apertura del servizio a bambini e bambine fino ai tre anni di età, senza distinzione di sesso, religione, etnia, gruppo sociale e nazionalità e garantire l'accesso per bambini disabili e svantaggiati;
- b) presentare la carta dei servizi in cui sono definiti i criteri di accesso al singolo servizio, le modalità di funzionamento dello stesso, le condizioni e gli strumenti di valutazione del servizio da parte degli utenti e dei soggetti che rappresentano i loro diritti e le procedure per assicurare la tutela dei bambini e la divulgazione della carta stessa presso tutti gli interessati. Fa parte della carta dei servizi anche il progetto educativo;
- c) disporre del progetto educativo del servizio che rappresenta la realizzazione dei valori, degli orientamenti, degli obiettivi generali e delle intenzionalità che identificano il singolo servizio, descritti nel progetto pedagogico. Il progetto educativo deve prevedere almeno l'organizzazione degli spazi, la programmazione delle attività, l'articolazione della giornata dall'accoglienza al ricongiungimento con i genitori, il rapporto con il territorio e gli strumenti operativi del gruppo educativo, quali le tecniche di osservazione, documentazione e valutazione del servizio.

Per quanto riguarda la partecipazione delle famiglie, il progetto educativo deve prevedere: la cura nell'accoglienza quotidiana dei genitori e dei loro figli; la partecipazione e condivisione del progetto educativo; colloqui individuali, da organizzare precedentemente al primo inserimento e ogni volta che se ne ravvisi l'opportunità nel corso dell'anno educativo; incontri con i genitori appartenenti allo stesso gruppo sezione per un confronto sugli aspetti connessi alla realizzazione del progetto educativo; incontri su specifiche problematiche correlate alla genitorialità; attività laboratoriali per coinvolgere le famiglie nella vita del servizio e opportunità per incontri auto-organizzati;

- d) usufruire della figura del coordinatore pedagogico, eventualmente di ambito o insieme ad altri gestori pubblici e/o privati;
- e) prevedere un numero di ore di formazione per il personale educatore non inferiore a 36 ore annuali favorendo, a tal fine, forme di partecipazione ai corsi di formazione permanente, seminari e a progetti di qualificazione che vedano la collaborazione tra soggetti gestori pubblici e privati;

- f) attuare iniziative o aderire a proposte di altri soggetti gestori pubblici e privati al fine della realizzazione del sistema educativo integrato territoriale e della promozione della cultura dell'infanzia;
- g) adottare strumenti e metodologie di auto-valutazione del servizio.

5. *Vigilanza*

Qualora, nelle verifiche periodiche dei requisiti strutturali e organizzativi previsti per l'accreditamento, venisse rilevata la perdita di uno o più requisiti, il Comune assegna al soggetto gestore un termine perentorio per il ripristino degli stessi pena la revoca dell'accreditamento. E' fatto obbligo di redarre un verbale per ogni sopralluogo.

6. *Norma transitoria*

Nelle more dell'attuazione dell'accreditamento e degli atti previsti, è possibile concedere contributi in conto gestione e in conto capitale a soggetti gestori privati se convenzionati e fino al termine previsto nella stessa se in possesso almeno dei requisiti previsti al punto 3 lettera a), b), c), d), sempre nel rispetto della legge finanziaria n. 350 del 2003, art. 3, comm. 16-20.

A partire dalla pubblicazione del presente decreto, i soggetti gestori pubblici avranno un periodo di tre anni per adeguarsi agli standard richiesti per ottenere obbligatoriamente l'accreditamento.

D) ELENCO GESTORI PUBBLICI ACCREDITATI E PRIVATI AUTORIZZATI E ACCREDITATI

Il Comune dovrà provvedere a trasmettere su apposito modulo informatico, preparato dagli uffici regionali competenti e con cadenza da prevedersi in una circolare del dirigente regionale competente, l'elenco dei servizi pubblici accreditati, dei servizi autorizzati gestiti da soggetti privati e dei servizi autorizzati e accreditati gestiti da soggetti privati e delle eventuali revoche dell'autorizzazione al funzionamento e/o dell'accreditamento.

Tali informazioni serviranno per avere un quadro aggiornato dei servizi su tutto il territorio regionale, per programmare politiche di riequilibrio territoriale e per rispondere alle richieste di dati e informazioni dell'ISTAT, del Dipartimento per le politiche della famiglia e del CISIS.

SEZIONI PRIMAVERA (O PONTE)

Descrizione della struttura

Denominazione	Sezioni Primavera (o Ponte)
Definizione	Le sezioni primavera o classi sperimentali aggregate alla scuola dell'infanzia o alla scuola primaria nascono quali luoghi di sviluppo psico-fisico, cognitivo, motorio, affettivo e sociale per bambini da 24 a 36 mesi
Finalità	Educativa e sociale
Utenza	Bambini/e di età compresa tra 24 e 36 mesi
Organizzazione interna	Le sezioni primavera o classi sperimentali aggregate alla scuola dell'infanzia sono organizzate in sezioni per età

Requisiti strutturali

Spazi esterni e struttura

La struttura destinata a sezioni primavera o classi sperimentali aggregate alla scuola dell'infanzia o alla scuola primaria deve essere facilmente raggiungibile, accessibile dal punto di vista del superamento delle barriere architettoniche. L'ingresso può essere unico. Di norma, la struttura deve garantire il rapporto diretto con l'esterno, essere collocata a pianterreno ed essere articolata su un unico livello.

Qualora il servizio sia collocato su più piani dovranno essere adottate tutte le misure utili e necessarie per garantire la sicurezza, sia in caso di eventi eccezionali, sia per l'ordinaria gestione quotidiana; si deve comunque garantire che ogni unità funzionale minima (sezione) e relativi servizi siano collocati su un unico piano.

Caratteristiche tecniche degli spazi esterni

Lo spazio esterno attrezzato deve essere recintato e di uso esclusivo dei bambini, salvo il caso di utilizzo programmato in orario di chiusura del servizio e tramite specifico progetto da parte di altri soggetti, garantendo la salvaguardia dell'igiene, della funzionalità, della sicurezza e dell'organizzazione del servizio educativo.

Gli spazi esterni destinati ai bambini devono essere organizzati e attrezzati come ambiente educativo, che consenta l'esplorazione libera e il gioco strutturato, in continuità con gli spazi interni, in modo da rispondere alle esigenze delle diverse età. Gli spazi esterni possono essere fruiti dai bambini della sezione primavera in orari differenziati rispetto ai bambini della scuola dell'infanzia e della scuola primaria o prevedere zone in cui i bambini piccoli (24-36 mesi) possano giocare senza correre rischi.

Gli spazi esterni destinati ai bambini devono preferibilmente prevedere una zona riparata e pavimentata, intermedia, tra interno ed esterno.

Articolazione degli spazi interni e spazi necessari

Gli spazi destinati ai bambini e quelli a disposizione degli adulti devono avere caratteristiche che ne consentano un utilizzo flessibile in rapporto al progetto educativo.

Gli spazi necessari sono i seguenti:

- a) un vano di ingresso dotato di ambiente filtro. Se l'accesso a ciascuna sezione avviene esclusivamente dall'esterno, occorre prevedere uno spazio filtro per la tutela microclimatica. Si deve comunque evitare il passaggio attraverso i locali di altre sezioni;
- b) una o più unità funzionali minime (sezioni) per ciascun gruppo di bambini;
- c) servizi igienici che potranno essere in comune con la scuola dell'infanzia se al loro interno i sanitari sono in numero sufficiente e adeguati all'età dei bambini;
- d) spazi comuni.

Superficie interna

Gli spazi destinati specificamente alle attività dei bambini nelle sezioni primavera non possono comunque essere inferiori a 7,5 mq per posto bambino, come previsto nel paragrafo precedente alle lettere b) e c) e intesi come superficie utile netta.

Ricettività

La ricettività massima della sezione primavera è pari a 20 posti bambino.

Organizzazione degli spazi interni

Gli spazi interni della sezione primavera devono essere organizzati, arredati e attrezzati con riferimento all'unità funzionale minima costituita dalla sezione.

L'unità minima è integrata da altri spazi di uso comune destinati alle attività individuate nel progetto educativo di riferimento. Tali spazi sono utilizzati, a rotazione o contemporaneamente, per attività individuali e di grande o piccolo gruppo.

Gli spazi della sezione primavera, anche attraverso l'utilizzo di arredi e attrezzature, devono consentire l'accoglienza dei bambini e dei genitori, l'informazione e la comunicazione sull'attività del servizio e favorire le relazioni tra bambini, genitori e operatori.

Organizzazione delle sezioni

La sezione deve essere articolata in zone sulla base delle esigenze evolutive dei bambini e della differenziazione delle attività, nonché per consentire l'organizzazione di gruppi diversi.

E' possibile prevedere più sezioni primavera, in relazione alla capienza della struttura stessa e all'età e al numero dei bambini iscritti.

Ciascuna sezione deve permettere di svolgere le attività individuali e di gruppo al fine di promuovere lo sviluppo delle competenze motorie, relazionali e cognitive e sostenere il processo dalla dipendenza alle autonomie.

Il riposo e il pasto sono garantiti o all'interno della sezione o in spazi funzionalmente collegati e attrezzati.

Qualora per il riposo venga identificato uno spazio ad uso non esclusivo, prima dell'utilizzo devono essere assicurate le migliori condizioni di igienicità e fruibilità compatibili con il sonno.

I locali per l'igiene destinati ai bambini possono essere al servizio di più sezioni, ma devono essere comunque contigui a ciascuna di esse. I locali stessi devono essere attrezzati con un fasciatoio e una vasca lavabo.

Servizi generali

Per quanto riguarda i servizi generali, saranno presi a riferimento quelli presenti nella struttura (scuola dell'infanzia o scuola primaria).

Requisiti organizzativi

Calendario e orario

L'anno educativo non può avere durata inferiore a 10 mesi, con attività per almeno cinque giorni alla settimana.

L'orario di apertura della sezione primavera non può essere inferiore a 6 ore giornaliere.

Rapporto numerico tra educatori e bambini

Il rapporto numerico tra personale educativo e bambini nelle sezioni primavera viene determinato tenendo conto della natura del servizio offerto, delle caratteristiche della struttura, e dei bambini accolti (numero, età...), nonché dei tempi di apertura del servizio. Il rapporto massimo tra personale avente funzione educativa e i bambini deve essere di 1 a 10.

Gruppo degli operatori e organizzazione interna

I parametri evidenziati al paragrafo precedente consentono di definire l'organico del personale o team da assegnare alla sezione primavera. Le sostituzioni del personale dovranno essere effettuate in modo tale da garantire il mantenimento del rapporto previsto tra educatori e bambini presenti.

Nei gruppi sezioni in cui sono inseriti bambini disabili (con certificazione), in relazione al numero e alla gravità della situazione, può essere stabilita dal soggetto gestore la riduzione del numero di bambini, o, in alternativa, l'assegnazione di un educatore supplementare di aiuto alla sezione.

Progetto di azioni di sistema e assistenza tecnica
per l'obiettivo dei servizi di cura per l'infanzia del QSN 2007-2013

SEMINARIO DECENTRATO

**RICOMINCIAMO DA ZERO:
I SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA IN SICILIA**

REGIONE SICILIANA

**21-22 settembre 2010
Palazzo dei Normanni, Palermo**

PRIMA GIORNATA

9.30 Accoglienza

10.00 Saluti

FRANCESCO CASCIO, Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana

10.30 Apertura dei lavori

NICOLA LEANZA, Assessore Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro

MARIA LETIZIA DI LIBERTI, Dirigente Generale del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali

**Monitoraggio degli asili nido comunali
in Sicilia**

DAVIDE DELIA, Funzionario Servizio 4 - Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali

**La nuova proposta di legge regionale
per i servizi educativi per la prima infanzia**

MARCELLA DI BENEDETTO, Dirigente Servizio 4 - Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali

**Le politiche nazionali di intervento:
linee di tendenza e prospettive**

ADRIANA CIAMPA, Dirigente Divisione III - Politiche per l'infanzia e l'adolescenza - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

**I progetti di gemellaggio AGIRE POR
2007-2013: presentazione del progetto
Bologna-Caltagirone**

SANDRA NISTICÒ, Istituto degli Innocenti - AT presso il Dipartimento per le politiche della famiglia

PRIMA GIORNATA

**Il Piano straordinario sugli asili nido
in Sicilia**

GIUSEPPINA BARBERA, Funzionario Servizio 4 - Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali

Sistema di premialità nazionale e regionale

ALBERTO DOLCE, Nucleo Valutazione - Dipartimento della Programmazione - Regione Siciliana

13.00 LIGHT LUNCH

14.00-18.00

**La costruzione del sistema educativo
integrato regionale**

LORENZO CAMPIONI, Esperto Istituto degli Innocenti

**La progettazione dei servizi educativi:
gli elementi gestionali e educativi**

JESSICA MAGRINI, Esperta Istituto degli Innocenti

Gruppi di lavoro

primo gruppo

La regolazione e il controllo del sistema integrato dei servizi

Coordina: LORENZO CAMPIONI

Rapporteur: GIUSEPPINA BARBERA

secondo gruppo

Progettare un servizio: dagli spazi alla proposta educativa

Coordina: JESSICA MAGRINI

Rapporteur: GIOVANNI DEL BOSCO

9.30-13.30

Relazioni dei due Rapporteur

TAVOLA ROTONDA

Presentazione di esperienze

Esperienze sui servizi per la prima infanzia in Sicilia e in Italia

11.30

COFFEE BREAK

12.30

Dibattito e conclusione dei lavori

Durante le giornate del seminario sarà aperto uno **sportello di consulenza** cui sarà possibile rivolgersi per avere informazioni riguardo i servizi educativi per la prima infanzia (0-3 anni), con particolare riferimento a:

- progettazione e gestione dei servizi;
- norme e regolamenti regionali;
- progettazione e gestione dei servizi;
- buona progettazione degli spazi;
- progettazione pedagogica e educativa;
- progetti di gemellaggio;
- etc.

Si prega di inviare le iscrizioni a:

Segreteria CNDA

Istituto degli Innocenti di Firenze

p.zza SS. Annunziata 12 - 50122 Firenze

Tel. 055 2037343 - Fax 055 2037344 - e.mail cnda@minori.it